

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E
STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea Triennale in
Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani



TUTELA NEI PENITENZIARI: FOCUS SULLA FIGURA DEL
DIPLOMATICO NELLA DIFESA DEI CONNAZIONALI
DETENUTI ALL'ESTERO

Relatrice: Professoressa Costanza Margiotta Broglio Massucci

Laureando: Giovanni Noris Chiorda
Matricola N. 2038308

A.A. 2023-2024

*A tutti coloro che non hanno mai
smesso di infondere in me l'amore per la vita*

INDICE

Introduzione	4
Capitolo 1 –Carcere: excursus storico e tutela nei penitenziari.....	5
1. Il carcere: percorso storico-evolutivo della pena	5
1.1 Mutamenti: sono davvero impossibili?	8
1.2 Situazione attuale	10
2. Diritto internazionale a tutela dei detenuti	12
2.1 Clausola antidiscriminatoria e criticità legate alla tutela del diritto alla famiglia	14
2.1.1. Le contraddizioni	16
2.2 Divieto di trattamenti inumani e degradanti.....	18
2.2.1 Le contraddizioni: Criticità emerse ad Asti, a S. Maria Capua Vetere e a Parma	19
3. La questione dei diritti sociali	28
3.1 Il diritto alla salute	28
3.2 General Comment n. 14	29
3.3 Salute mentale in carcere	31
3.4 Suicidi ed autolesionismo in carcere.....	34
3.5 Salute fisica e fase pandemica.....	35
4. Lavoro	38
4.1 Le contraddizioni	40
5. Istruzione.....	41
5.1 Le contraddizioni	42
6. Nel futuro	43
Capitolo 2 – Focus sulla tutela diplomatico-consolare.....	44
1. Avversità della detenzione oltre i confini nazionali	44
2. Differenza tra ambasciata e consolato.....	46
3. Funzioni consolari e diplomatiche	47
3.1 Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.....	48
3.2 Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari	49
4. Protezione consolare in ambito Ue	51
5. Contattare la rappresentanza diplomatico-consolare	52
6. Iscrizione all’AIRE e sussidi.....	52
7. Visita consolare	54
8. Assistenza legale	55
9. Estradizione e trasferimento delle persone condannate: differenze	57
10. Estradizione.....	58
10.1 Nella costituzione.....	58
10.2 Nel diritto penale.....	59

11. Estradizione nei paesi membri dell’Ue: il caso italiano.....	61
12. Trasferimento delle persone condannate.....	62
13. Trasferimento delle persone condannate nei paesi membri dell’Ue	65
14. Dopo la scarcerazione	66
Capitolo 3 – Casi storici: viaggio tra passato e presente	68
1. Ferdinando Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti.....	70
1.1 Narrazione storica dei fatti	70
1.2 Corrispondenza di Sacco al figlio	72
1.3 Ultimo discorso noto di Vanzetti.....	73
2. Ilaria de Rosa.....	74
2.1 Dinamiche dell’incarcerazione e visita consolare.....	74
2.2 Il racconto di Ilaria	75
3. Filippo Mosca e Luca Cammalleri.....	76
3.1 Accusa e condanna.....	76
3.2 Carcere di Poarta Albă	77
3.3 Trasferimento a Bucarest	78
3.4 Luca Cammalleri: racconto del fratello.....	79
4. Ilaria Salis.....	80
4.1 Biografia.....	80
4.2 Vicenda giudiziaria: accuse a suo carico.....	81
4.3 Processo	82
4.4 Dichiarazione di Orbàn e Péter Szijjártó	84
4.5 Critica dell’opposizione	85
4.6 Candidatura alle Europee con AVS	87
4.7 Risultati alle Europee	88
Conclusioni	90
Bibliografia & Sitografia & Fonti normative.....	91
Ringraziamenti	95

Introduzione

La presente ricerca accademica desidera esaminare l'apparato delle disposizioni a tutela dei detenuti, sia dal punto di vista internazionale, che comunitario ed europeo.

Il primo capitolo si propone di studiare alcuni dei diritti garantiti ai carcerati da fonti multilivello, per poi affiancare ad essi le contraddizioni che emergono quotidianamente.

Il secondo capitolo, invece, si focalizza sull'indagine della tutela diplomatico-consolare offerta agli italiani che scontano la loro pena detentiva in uno Stato estero, considerata l'ulteriore alienazione dovuta alla distanza dal loro paese d'origine. Questa sezione si prefigge di chiarire quali azioni rientrano a far parte delle prerogative del diplomatico e quali invece esulano dalle sue competenze.

Il terzo capitolo, infine, è dedicato allo studio di talune esperienze detentive che hanno coinvolto, o stanno tuttora coinvolgendo, alcuni detenuti italiani all'estero. Tali esperienze sono infatti la prova lampante della necessità di una riforma globale ed endemica del sistema carcerario, in quanto dimostrano le continue sfide che minacciano la salvaguardia della dignità umana.

CAPITOLO 1

CARCERE: EXCURSUS STORICO E TUTELA NEI PENITENZIARI

1. Il carcere: percorso storico-evolutivo della pena

Il carcere rappresenta il metodo di detenzione più comune e utilizzato nell'epoca contemporanea. Oltre a ciò la galera, sostenuta da una profonda advocacy tanto da parte delle istituzioni quanto della società civile, rappresenta al giorno d'oggi il luogo dove gran parte dell'opinione pubblica ritiene debbano defluire le persone che, trasgressori della *lex humana*, meritano di essere isolate da tutto e da tutti. Privilegiati dalla loro condizione di uomini liberi, costoro si fanno portavoce di una concezione tutt'altro che sporadica non solo all'interno della Penisola italiana.

Lungi dal mirare a sostenere l'idea di coloro che difendono *perinde ac cadaver* l'abusata frase "Chiudiamoli dentro e buttiamo la chiave", il lavoro che segue tenta piuttosto di prendere contezza del fatto che non vi è alcuna evidenza empirica della immodificabilità storica.

Partire da questa constatazione è essenziale per analizzare il percorso storico-evolutivo che ha avuto la pena detentiva, prendendo quale focus precipuo dell'indagine il contesto Occidentale (patria della Democrazia che ha scelto di porre su un piano di parità tutti gli esseri umani quale missione stessa della sua esistenza).

«Il carcere non è sempre esistito».

Affermazione ai più sicuramente inesplicabile, quest'ultima schiacciante verità rappresenta il titolo scelto da L. Manconi, S. Anastasia et al. per il secondo capitolo del capolavoro "*Abolire il carcere, una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*". Ma dunque, cosa giustifica l'attribuzione dell'appellativo "schiacciante verità" a questa breve frase minima? Taluni, in particolar modo coloro che hanno avuto esperienza diretta della macchina penitenziaria, affermerebbero con ogni probabilità che se ci si rendesse conto che le istituzioni

ingiuste (quelle contrarie al senso di dignità proprio dell'essere umano) sono modificabili, probabilmente enormi sofferenze non sarebbero state inflitte ad ampie compagini di internati nelle carceri di oggi.

Naturalmente, sono sempre esistiti luoghi nei quali sono state confinate le persone non osservanti il patto con gli altri uomini. Ciò che invece è mutato nel corso dei millenni è stato proprio l'obiettivo ultimo della pena, la finalità che le è stata attribuita.

Occorre pertanto fare appello innanzitutto all'imperatore romano Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus, meglio noto Giustiniano I (482-565). Conosciuto soprattutto per aver promosso la stesura del primo codice del diritto occidentale (*Corpus iuris civilis*), Giustiniano I, antesignano di coloro che tutt'oggi si occupano di risolvere le antinomie tra norme in vigore, assegna ad un'apposita commissione di giuristi il compito di risistemare e codificare in un'unica opera tutte le norme del diritto romano allora vigenti. Da tale raccolta, la quale è pacificamente considerata madre ispiratrice della cultura giuridica occidentale, emerge come secondo Ulpiano (giurista romano vissuto tra I e II secolo d.C.) la prigione dovesse servire unicamente come luogo di detenzione provvisorio per coloro che si trovavano in attesa di giudizio.

Tale caposaldo resiste, seppur con lievi oscillazioni, per tutto il Medioevo. A dimostrazione di ciò, Bartolo da Sassoferrato (giurista italiano vissuto nel XIV secolo) nel *Tractatus de carceribus* si pone in assoluta sintonia con Ulpiano, a detta del quale il carcere è «*locus securus et horribilis, repertus non ad poenam, sed ad delinquentium, vel debitorum custodiam*».

Il vero punto di svolta è rappresentato dall'avvento dell'età moderna (la quale convenzionalmente inizia nel 1492, anno in cui Cristoforo Colombo, a bordo de *La Santa María*, attraccando nelle bianche spiagge di San Salvador, si rende protagonista inconsapevole della Scoperta per antonomasia, quella delle Americhe).

L'Inghilterra e l'Olanda danno così i natali ai primi istituti di pena così come concepiti oggi.

Le Bridewells, residenze per vagabondi o mendicanti, compaiono in Inghilterra attorno al XVI secolo. In questi luoghi insalubri, i reclusi, per mezzo di forme di lavoro coatto e degradante, potevano procedere al loro mantenimento.

Tale degrado raggiunge il suo *acme* all'inizio del XVIII secolo, momento in cui prendono piede due fenomeni tra loro diversi, i quali contribuiscono a incentivare il mutamento (pur non essendo sovrapponibili, ambedue risultano riconducibili ad una comune radice religiosa).

Primariamente, con la costruzione del Complesso monumentale di San Michele a Ripa Grande prende vita una struttura polifunzionale, dapprima adibita ad orfanotrofio e ospizio e successivamente, per volere del pontefice Clemente XI, anche a carcere minorile. Tale sezione della struttura rappresenta il primo carcere cellulare concepito con lo scopo di rieducare il reo. Questo edificio era connotato da caratteristiche architettoniche del tutto nuove: infatti, ogni cella era disposta in modo tale che, volgendo lo sguardo all'esterno delle sbarre, il recluso vedesse l'altare centrale (così facendo, il principio di espiazione proprio delle Sacre Scritture veniva a tutti gli effetti tradotto in termini architettonici).

Secondariamente, occorre analizzare l'influenza dei quaccheri in America. Costoro, padri fondatori della Pennsylvania, sostengono alla fine del XVIII secolo la riforma del penitenziario (ritenendo che la legge non deve solo punire il reo, ma anche sforzarsi di emendare e riformare moralmente il colpevole). Espressioni di tale nascente scuola di pensiero furono lo svilupparsi del modello carcerario Filadelfiano e Auburniano¹.

La Walnut Street Prison a Filadelfia veniva ultimata nel 1790. Qui il detenuto, sottoposto ad un regime di isolamento perpetuo, durante le ore diurne lavorava all'interno della sua cella.

Tale sistema viene affinato con la Cherry Hill State Prison, aperta nel 1829. La

¹Tali modelli cellulari traggono spunto dal pensiero del filosofo e giurista inglese Jeremy Bentham, il quale nel 1791 pubblica un'opera dal titolo *Panopticon* ovvero la casa d'ispezione. Egli immagina una prigione a forma di anello in cui sarebbe stata sufficiente per osservare tutti i detenuti una sola guardia. Questo sistema, non permettendo ai detenuti di capire se fossero osservati o meno, avrebbe nell'ottica di Bentham imposto agli internati un comportamento retto che sarebbe entrato nella mente dei prigionieri come solo modo di comportarsi.

novità principale di questa prigione è da ravvisare nel fatto che, pur mantenendo il rigido regime di isolamento, ai detenuti era concesso usufruire singolarmente di alcune aree esterne adibite allo svolgimento di attività ginnica.²

L'applicazione dell'assoluto isolamento non produsse i risultati sperati, in quanto incrementò sensibilmente il numero di suicidi dei detenuti (a distanza di 200 anni, tale piaga sembra, almeno in prima analisi, inestricabile).

L'altro sistema che iniziò a svilupparsi negli Stati Uniti fu quello Auburniano, il quale prese il nome dal carcere di Auburn, nei pressi di New York, dove trovò la sua prima messa in pratica. Alla scelta di isolare giorno e notte i detenuti, venne sostituita quella di consentire momenti di vita comune, come i pasti e il lavoro. Con ogni probabilità tale rivoluzione fu figlia di alcuni errori procedurali compiuti in fase di progettazione ma venne poi ripresa altrove con la Maine State Prison e con il carcere Auburniano di Sing Sing.³

1.1 Mutamenti: sono davvero impossibili?

Le scelte di privilegiare la detenzione in luogo delle lancinanti pene corporali rappresenta senza timore di smentita una rivoluzione copernicana nel paradigma carcerario.

Ciononostante, la società odierna sembra talvolta diffidare di coloro che sostengono che stravolgere l'ordine costituito sia possibile ed effettuabile. A tal proposito, confutare posizioni così inermi risulta essenziale, soprattutto considerando che le attuali condizioni nelle carceri italiane risultano del tutto antitetiche rispetto a qualunque ragionamento inerente ai diritti umani.

La comparazione che segue prende come riferimenti due figure profondamente studiate in Occidente e sulle quali migliaia di autori hanno prodotto pietre miliari memorabili. Seppur affondino le loro radici a due secoli di distanza l'uno dall'altro, Cesare Beccaria e Franco Basaglia sono accumulati dall'aver messo in

²Luigi Delia, Laboratorio sul Carcere e percorsi d'uscita dai circuiti penali, Università degli studi di Padova, Padova, 17 Novembre 2023

³ Ibidem

discussione quelle che nelle loro epoche erano ritenute verità assiomatiche ed incontrovertibili.

Cesare Beccaria, milanese d'origine, pubblicò nel 1764 l'opera *Dei delitti e delle pene*. Fu così tra i primi a sostenere che si potesse (e si dovesse) fare a meno della pena di morte.⁴ Tale proposta apparve all'epoca rivoluzionaria e Beccaria venne irriso dalla quasi totalità dell'opinione pubblica. Oggi, «*nonostante più di sessanta stati continuino ad uccidere in nome del diritto*»⁵, quella che all'epoca di Beccaria appariva un'utopia irrealizzabile sembra stia progressivamente lasciando il posto ad una nuova sensibilità, la quale vede nella pena di morte una punizione crudele, inappropriata e del tutto anacronistica.

Franco Basaglia, psichiatra e neurologo veneziano, fu impegnato costantemente dagli anni Sessanta nel tentativo di procedere ufficialmente all'abolizione della logica manicomiale. Tale intento venne a lungo intralciato, tanto che solo dopo venti instancabili anni di perseveranza si giunse all'approvazione della Legge 13 Maggio 1978, n. 180 in materia di *Accertamenti e trattamenti sanitari e obbligatori* (meglio nota come *Legge Basaglia*), poi inclusa nella legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di *Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale*. La principale vittoria di Basaglia fu quella di vedere approvata una legge in cui era inequivocabile il raggiungimento dell'obiettivo di cui egli si faceva promotore da lungo tempo, ovverosia la fine dei manicomi.

Paragonare la teoria meramente retributiva della pena con il fenomeno manicomiale non è affatto un atto precipitoso e imponderato.

In fondo, «*carcere e manicomio nascono insieme e si parlano di continuo, passandosi il testimone nella custodia della devianza*».⁶

⁴L. Manconi, S. Anastasia et al., *Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*, Milano, Chiarelettere, Febbraio 2023, p. 20 [I ed. Maggio 2022]

⁵ Ibidem

⁶L. Manconi, S. Anastasia et al., *Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*, Milano, Chiarelettere, Febbraio 2023, p. 22 [I ed. Maggio 2022]

1.2 Situazione attuale

Giungendo all'epoca attuale, vanno menzionate alcune precisazioni preliminari con lo scopo di comprendere in senso lato il quadro giuridico all'interno del quale si ritrova chi commette un atto illecito, per poi, nei paragrafi successivi, scandagliare da vicino la tutela offerta a livello internazionale, europeo e nazionale a tutti coloro che scontano una pena carceraria.

Vale la pena di ricordare dappprincipio che oggi, non tutti coloro che trasgrediscono una norma di legge vigente confluiscono all'interno degli istituti penitenziari.

A tal proposito risulta essenziale volgere l'attenzione in prima analisi all'articolo 648 del Codice di Procedura Penale, rubricato "Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali". In esso è possibile rinvenire l'enunciato in base quale «*Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione*». Ciò sta a significare che una sentenza penale risulta irrevocabile solamente nel momento in cui è già avvenuta la formazione del giudicato, vale a dire solamente una volta esperiti tutti i gradi di giudizio o, in alternativa, una volta che a seguito di una sentenza di primo o secondo grado l'imputato non abbia presentato ricorso.

Nonostante questo, la problematica del sovraffollamento carcerario continua imperterrita a far sì che vengano perpetrate condizioni e trattamenti contrari al rispetto del senso di umanità del reo.

Il 2023 non solo non è riuscito ad invertire la rotta rispetto a questo trend negativo degli ultimi anni, ma ne ha tuttavia mostrato un costante e progressivo peggioramento durante lo scorrere dei mesi. Infatti, se al 31 Gennaio 2023, a fronte di 51403 posti disponibili dichiarati vi erano 56127 detenuti presenti⁷, al 30 Novembre 2023 ve ne erano invece 60116 (a fronte di una diminuzione, perdipiù, dei posti disponibili dichiarati, i quali erano passati nel corso dell'anno a 51272).

⁷Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria-Ufficio del Capo del Dipartimento-Sezione Statistica

Se ciò non bastasse a tale differenza tra capacità dichiarata e presenze effettive, va aggiunto un dettaglio che spesso i dati ufficiali tendono ad obliare. Come dimostrato dai sopralluoghi effettuati in alcune carceri italiane da Antigone (associazione «*per i diritti e le garanzie del sistema penale*»⁸) vaste aree, talvolta addirittura intere sezioni di molti penitenziari italiani, risultano inagibili. Ciò è dovuto principalmente ad interminabili lavori di ristrutturazione o manutenzione, i quali spesso si protraggono nel tempo perché mancano le risorse necessarie per gestire i possibili inceppi di una macchina così laboriosa.

Occorre tuttavia tenere presente che, proprio a causa di tali difetti strutturali, si stima vi siano all'incirca 3000 posti in meno rispetto a quelli dichiarati.⁹

Questa constatazione espone la già precaria situazione del sistema carcerario italiano ad ulteriori complicazioni.

La Corte Europea dei diritti dell'uomo, nel caso *Suleimanovic c. Italia* (Sentenza del 16 Luglio 2009-definitiva il 6 Novembre 2009) aveva già condannato l'Italia proprio per tale tematica, ritenendola responsabile della violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.¹⁰

Ciò nonostante la situazione attuale non si è modificata e la Corte, in un alto numero di casi, ha stabilito in 3 metri quadrati di superficie calpestabile il criterio minimo da applicare in materia di spazio personale per i reclusi in una cella collettiva.

Inutile ribadire come, anche a causa delle problematiche strutturali testé presentate, i detenuti vedano il più delle volte negato loro tale riconoscimento. Ciononostante, tanto a livello internazionale, quanto europeo e nazionale sono state elaborate una moltitudine di fonti a loro tutela e l'obiettivo dei prossimi paragrafi è proprio quello di presentarle. Nel fare ciò, l'analisi si concentrerà innanzitutto sull'inquadramento generale del percorso di tutela, per poi attuare un

⁸Sito ufficiale Associazione Antigone <https://www.antigone.it/>

⁹Cicchetti, Enrico "Il 2023 delle carceri italiane" Il foglio 29 Dicembre 2023

¹⁰Articolo 3 CEDU Proibizione della tortura: «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

focus precipuo sulle tematiche del lavoro e dell'istruzione all'interno degli istituti di pena, quali attività volte a consentire la rieducazione del condannato, come novellato solennemente all'articolo 27 della Costituzione della Repubblica Italiana.

2. Diritto internazionale a tutela dei detenuti

Presentare le fonti internazionali a tutela dei detenuti non può e non deve prescindere da una sistematica disamina di alcuni articoli contenuti all'interno della celeberrima Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (d'ora in poi DUDU).

Adottata e proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 217A (III) del 10 Dicembre 1948¹¹, essa possiede quale obiettivo primario quello di definire le coordinate di una nuova bussola in grado di orientare le generazioni future in una direzione coerente con il rispetto dei diritti umani e della loro natura intersezionale.

Questo ambizioso obiettivo parte dalla presa di coscienza del fatto che le violenze perpetrate dal regime nazifascista avevano costituito parte integrante di una ignominiosa fase storica dalla quale era essenziale prendere totale congedo.

La DUDU, pur rappresentando il punto zero del paradigma umanocentrico postbellico, non è rimasta sola. Come sostenuto da Antonio Papisca, infatti, essa è tutt'altro che una «*vox clamantis in deserto*»¹².

Difatti, la DUDU è all'origine di un nuovo Diritto Internazionale, costituito da numerose Convenzioni giuridiche¹³ (in materia di tortura e trattamenti inumani e degradanti, così come in materia di diritti dei detenuti).

¹¹ Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Centro di Ateneo per i Diritti Umani Antonio Papisca <https://unipd-centrodirittiumani>

¹²La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani commentata dal Prof. Antonio Papisca - unipd-centrodirittiumani.it

¹³ Ibidem

Analizzare l'articolo 1 della DUDU permette anche di comprendere la ragione per la quale essa rappresenti un punto di partenza per questo lavoro di tesi. Esso infatti afferma:

«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza».

Esso pertanto rinviene chiaramente il fondamento dei diritti umani: l'essere umano in quanto tale¹⁴. I quattro punti cardinali della già citata bussola sono: libertà, uguaglianza, dignità e diritti.

Un particolare approfondimento è necessario nei confronti del terzo. Principio architettonico del paradigma umanocentrico sviluppatosi a seguito del secondo conflitto mondiale, il concetto di dignità mira a progettare un nuovo ordine globale ove chiunque, senza distinzione alcuna, possa godere dei diritti propri della persona umana. Di conseguenza, questo articolo introduttivo afferma come i diritti umani elencati nella DUDU vadano riconosciuti agli esseri umani indistintamente.

Ne consegue che i detenuti, in quanto facenti parte della famiglia umana, dovrebbero poter godere ugualmente di quella portata universalistica di cui la DUDU si fa portatrice. Questo concetto viene ulteriormente accentuato nella misura in cui viene affermato come gli esseri umani siano chiamati ad *«agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza»*. La famiglia umana, ivi concepita pertanto come compatta e coesa, rappresenta la base imprescindibile per tutelare e rispettare i propri simili.

Tuttavia, date le vicende storiche di cui il mondo dell'epoca si era macchiato, non era sufficiente richiamare quello spirito di coesione sociale e fratellanza cui si tendeva. Era altresì doveroso enumerare possibili ragioni di logoramento di tale ideale.

¹⁴ Ibidem

2.1 Clausola antidiscriminatoria e criticità legate alla tutela del diritto alla famiglia

Proprio partendo dalle premesse sinora fatte, l'articolo 2 presenta un elenco di possibili cause di discriminazione. Esso infatti afferma come i diritti della DUDU vadano garantiti *erga omnes*, senza distinzione alcuna, per ragioni «*di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione*».

Lungi dall'essere un elenco esaustivo, esso risulta altresì sufficiente per comprendere come ai condannati per periodi di tempo simili non sempre venga garantita piena parità di trattamento. Si prenda in considerazione la tematica delle misure alternative alla detenzione, con particolare riguardo a quella della semilibertà, quale ponte transitorio per reintrodurre i ristretti tra le fila dei liberi. Ebbene, i dati presentati dal Ministero della Giustizia rilasciati nel 2020 appaiono tutt'altro che rassicuranti¹⁵.

¹⁵Ministero della Giustizia, Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione. Situazione al 29 Febbraio 2020.

**Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 31 maggio 2023**

Regione di detenzione	Numero Istituti	Capienza Regolamentare (*)	Detenuti Presenti		di cui Stranieri	Detenuti presenti in semilibertà (**)	
			Totale	Donne		Totale	Stranieri
ABRUZZO	8	1.654	1.870	75	329	25	7
BASILICATA	3	378	434	0	62	2	0
CALABRIA	12	2.726	3.060	64	638	26	0
CAMPANIA	15	6.196	6.893	343	860	178	6
EMILIA ROMAGNA	10	2.983	3.431	161	1.652	58	17
FRIULI VENEZIA GIULIA	5	476	618	27	263	20	7
LAZIO	14	5.295	6.086	399	2.235	51	7
LIGURIA	6	1.107	1.402	67	777	29	13
LOMBARDIA	18	6.157	8.277	412	3.854	133	26
MARCHE	6	838	865	22	274	34	6
MOLISE	3	275	324	0	74	8	0
PIEMONTE	13	3.913	3.981	153	1.534	107	27
PUGLIA	11	2.912	4.038	210	584	118	2
SARDEGNA	10	2.617	2.079	47	485	35	2
SICILIA	23	6.480	6.334	227	919	133	6
TOSCANA	16	3.168	3.024	78	1.343	124	47
TRENTINO ALTO ADIGE	2	508	472	29	288	8	4
UMBRIA	4	1.342	1.425	57	418	18	7
VALLE D'AOSTA	1	181	130	0	75	0	0
VENETO	9	1.947	2.487	133	1.238	44	17
Totale	189	51.153	57.230	2.504	17.902	1.151	201

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

Se il Trentino Alto Adige rappresenta un *unicum* in cui il numero di italiani e di stranieri in semilibertà si equiparano (8 detenuti, di cui 4 stranieri), in tutte le altre regioni italiane è presente un accentuato doppio standard. A titolo di esempio si prendano come riferimenti 4 casi emblematici suddivisi per area geografica, quello campano e quello siciliano per il Mezzogiorno, quello emiliano romagnolo e quello lombardo per il Settentrione.

Ab illo tempore, in Campania, a fronte di 250 detenuti in regime di semilibertà, solamente 7 erano di origine straniera (2.8%). Simili percentuali riguardavano anche la Sicilia, dove su 113 semiliberi, solo 4 provenivano dall'estero (4.52%).

Sebbene leggermente superiori, nemmeno le percentuali del Nord Italia risultano rassicuranti. Infatti, da un lato in Lombardia 19 semiliberi su 113 erano stranieri (16.8%), dall'altro in Emilia Romagna lo erano 18 su 84 (21.4%).

Taluni potrebbero obiettare sostenendo che questi dati non prendono in considerazione la diversa presenza in termini numerici di italiani e stranieri nelle carceri e che in fin dei conti in proporzione al numero di detenuti presenti non vi è poi una così ampia differenza.

Tale affermazione è tuttavia facilmente confutabile. Osservando quanto emerge dai dati ufficiali presentati dal Ministero della Giustizia, infatti, in Campania e in Sicilia i detenuti stranieri erano rispettivamente 979 (di cui in semilibertà lo 0.7%, contro il 3.77% degli italiani) e 1142 (di cui in semilibertà lo 0.35%, contro il 2% degli italiani).

In Lombardia ed Emilia Romagna avevano accesso al privilegio della semilibertà l'1.67% e il 3.36% degli italiani internati, mentre solamente lo 0.52% e lo 0.93% degli stranieri.

2.1.1 Le contraddizioni

I dati poc' anzi presentati evidenziano una netta pratica consolidata di disuguaglianza, la quale viola in maniera incontrovertibile i principi di cui all'articolo 2 della DUDU in materia antidiscriminatoria. La discriminante, rinvenibile nella provenienza geografica degli internati, causa una inevitabile reazione a catena per la quale tanti dei diritti del suddetto documento non riescono ad essere garantiti ugualmente ai carcerati.

A tal proposito si pensi al ruolo della famiglia nella vita di un soggetto, con particolare riguardo a quelli sottoposti a misure detentive. Il terzo comma dell'articolo 16 della DUDU afferma che *«La famiglia è l'elemento naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato»*.

Tale spaccato dell'articolo riconosce la famiglia come istituto fondamentale, come elemento centrale per la vita degli individui e della società. Essa assolve una funzione nodale nella vita delle persone, dal momento che è incaricata di offrire supporto morale, sociale ed economico, oltre che ascolto empatico e conforto. La famiglia è ritenuta anche la responsabile ultima della formazione e dell'educazione dell'essere umano.

Essa «*ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato*». Entrambi dunque sono chiamati a farsi promotori di politiche che agevolino la stabilità della famiglia e anche ad assumere le misure opportune per osteggiare circostanze che nuocciano alla sua integrità e alla sua coesione, con l'obiettivo ultimo di assicurarsi che essa sia in grado di essere florida per adempiere ai suoi doveri nel modo apposito.

Con le premesse finora fatte, appare facilmente intuibile come la presenza familiare rivesta un ruolo altrettanto cruciale (ma per certi versi maggioritario) nella vita di chi si trova in carcere. Essa fornisce un ausilio determinante dal punto di vista emotivo ed aiuta a mantenere viva la speranza per affrontare le avversità della detenzione.

La famiglia contribuisce in primis ad affrontare le spese legali e a fornire assistenza economica per le urgenze quotidiane, considerando i ridotti guadagni dei già pochi fortunati lavoratori detenuti e i prezzi esorbitanti del sopravvitto.

Inoltre, il sostegno e la presenza dei propri cari contribuiscono anche a sviluppare e mantenere legami sociali positivi, oltre che contatti con la comunità esterna, contribuendo pertanto a mitigare l'eventualità dell'isolamento e dell'avvilimento durante il periodo di detenzione.

In ultima istanza, è importante sottolineare la funzione determinante che la famiglia può svolgere nella fase di riabilitazione del reo. Per mezzo di un sostegno stabile durante il tortuoso iter di reintegrazione nella società, la famiglia può rappresentare oltre al già citato sostegno emotivo, anche un saldo punto di appoggio per il detenuto. Tuttavia, si spinge oltre: può rappresentare una dimostrazione tangibile di fiducia e amore incondizionato, due elementi essenziali che possono fungere da catalizzatori per motivare in lui una trasformazione positiva nel modo di rapportarsi alla vita e di comportarsi. Spronandolo a perseguire la retta via del reinserimento sociale e favorendone la crescita personale, la famiglia possiede gli strumenti necessari per incoraggiare il reo alla riflessione e all'autoanalisi, con l'obiettivo ultimo di una rieducazione duratura, nella consapevolezza che il sostegno affettivo e il senso di appartenenza sono i

principali responsabili del mantenimento dei cambiamenti positivi nel lungo periodo.

2.2 Divieto di trattamenti inumani e degradanti

L'articolo 5 della DUDU afferma «*Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti*».

Questo enunciato ribadisce inequivocabilmente il principio universale che condanna senza riserve qualsiasi forma di tortura, sia essa di natura fisica, psicologica o di qualsiasi altro genere. Questo divieto assoluto della tortura è riconosciuto a livello universale come un principio fondamentale, imprescindibile e non negoziabile. Il suo rispetto risulta essenziale ed inderogabile, pena gravissime violazioni dei diritti fondamentali e delle libertà di ogni individuo.

Al di là del suo riconoscimento come proibizione giuridica, l'obiettivo che questo enunciato persegue è più ambizioso: esso intende incoraggiare lo sviluppo di una cultura e il consolidamento di una prassi sociale ove la tortura non sia solo proibita dalla legge, ma anche universalmente e pacificamente considerata inammissibile moralmente ed eticamente in ogni circostanza. Il raggiungimento di questo obiettivo richiede un impegno imperituro da parte di tutte le componenti della società, inclusi i governi, le istituzioni, le organizzazioni internazionali e la società civile nel suo insieme.

Il fulcro di questo enunciato, vale a dire la salvaguardia della dignità e dell'integrità della persona umana, è un diritto che spetta ad ogni individuo, indipendentemente dalle sue caratteristiche sociali, etniche, religiose, politiche o di qualunque altro tipo. Ciascuno è, in quanto essere umano, titolare del diritto di essere trattato con rispetto e umanità. La tortura, in qualsiasi sua manifestazione, si discosta dalla considerazione di questo principio e sabota le basi stesse dell'armonia sociale e del rispetto reciproco.

In aggiunta, questo enunciato si erge ulteriormente come baluardo a difesa dei diritti umani nella misura in cui non vieta solo la tortura in sé, ma anche qualsiasi forma di *trattamento o punizione* considerata «*crudele, inumana o degradante*». Questa estensione della protezione sottolinea che non solo la tortura esplicita,

bensi anche altre pratiche ingiuste che rechino nocimento o violino la dignità umana, devono essere ritenute ugualmente inaccettabili e perseguite senza compromessi. La condanna anche nei loro confronti deve essere imperativa.

2.2.1 Le contraddizioni: Criticità emerse ad Asti, a S. Maria Capua Vetere e a Parma

Sulla base di quanto presentato circa l'articolo 5 della DUDU, è possibile affermare con chiarezza e senza possibilità di contestazione che la comunità internazionale è non solo chiamata, ma per di più investita di un duplice dovere, tanto morale quanto giuridico, di protezione nei confronti degli esseri umani da ogni forma di abuso o maltrattamento.

Ampliando il campo di analisi questo articolo si propone di tutelare tutti i soggetti dal possibile abuso di potere. Nei confronti della strumentalizzazione dello stesso, avendo essa quale possibile esito la sofferenza umana, vanno posti dei limiti non valicabili.

È pertanto necessario assicurare che chi detiene il potere non sia posto nelle condizioni di utilizzarlo smisuratamente per opprimere o umiliare gli altri individui.

Tale metodo preventivo sottolinea una necessità impellente che si dirama in due diversi obiettivi: da un lato occorre monitorare con costanza coloro che detengono i mezzi per esercitare violenza, dall'altro è necessario assicurare che i perpetratori di tali atti nefasti siano appropriatamente ritenuti responsabili delle loro azioni e puniti secondo quanto disposto dalle normative di legge.

È allo stesso tempo richiesta la continua e costante formazione delle singole componenti sociali, tra cui quella delle forze dell'ordine. Ancor prima della repressione delle ingiustizie che quotidianamente avvengono nei penitenziari, è cruciale individuare e comprendere i fondamenti radicati della violenza, per fare in modo che gli orrori di cui si sente sovente dibattere siano intercettati prima che si verifichino.

A tale scopo, i paragrafi seguenti hanno l'obiettivo di esporre dettagliatamente tre distinti episodi verificatisi all'interno di istituti penitenziari italiani, caratterizzati da ricorrenti atti di violenza perpetrati dal Corpo di Polizia Penitenziaria.

Questi eventi, oltre che evidenziare la realtà cruda e spesso ignorata delle carceri, pongono enfasi sulle criticità della macchina penitenziaria e testimoniano l'urgenza di riforme sostanziali in grado di garantire la salvaguardia della dignità delle persone detenute, invece che il mantenimento di abitudini caratterizzate da violenza e degrado. Esaminando questi casi singolarmente, emerge infatti un quadro inquietante di abusi e maltrattamenti inflitti ai detenuti, che mette in discussione l'efficacia e l'etica del sistema di detenzione.

Gli episodi che seguono delineano chiaramente le *«peculiarità proprie di un corpo [quello della polizia penitenziaria, ndr] sostanzialmente militare, gerarchizzato e chiuso nel quale sussistono sentimenti di solidarietà»*.¹⁶

I fatti di Asti

Passati alla cronaca dell'epoca con il nome di "Fatti di Asti", gli avvenimenti che seguono ebbero luogo nel biennio 2004-2005 nel penitenziario della città piemontese. Nel corso di quegli anni, il carcere di Asti si rese protagonista indegno di una sequenza di eventi di notevole risonanza mediatica, i quali stimolarono l'attenzione dell'opinione pubblica in merito a diverse tematiche concernenti il sistema carcerario e l'ignominioso trattamento nei confronti dei reclusi.

Nonostante sia oramai trascorso un lungo arco temporale, questa vicenda continua ad essere principalmente ricordata e analizzata *«per i tratti di sistematicità che ci aiuta a raccontare: la difficoltà di far emergere la verità nelle aule dei tribunali; la paura di denunciare di chi subisce vessazioni e violenze»*.¹⁷

La sentenza emessa ha delineato le responsabilità degli avvenimenti senza tuttavia condannare i responsabili, trasmettendo un chiaro monito per coloro che

¹⁶L. Manconi, S. Anastasia et al., Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini, Milano, Chiarelettere, Febbraio 2023, p. 46 [I ed. Maggio 2022]

¹⁷ Ibidem

trascuravano l'importanza di introdurre nel nostro sistema legale il reato di tortura (introdotto solo più di 10 anni dopo, nel 2017 ed oggi punito dall'articolo 613-bis del Codice Penale)

Durante il dibattito sono emerse le seguenti dichiarazioni:

Dopo un litigio banale con un poliziotto, i detenuti R.C. e C.A. sono stati di lì a poco oggetto di un'aggressione fisica.

Il detenuto R.C., privato di ogni indumento, è stato trasferito in una cella di isolamento sprovvista di finestre, materasso, lavandino, sedie o sgabelli. Qui è rimasto per due mesi, nei primi due giorni completamente nudo, ricevendo soltanto pane e acqua come razione alimentare. Durante questo lungo periodo, è stato ripetutamente picchiato con calci, pugni e schiaffi, causandogli la frattura dell'ottava costa sinistra e diffusi lividi in tutto il torace e l'addome. Inoltre, gli è stato strappato con le mani il codino che si era fatto ai capelli.

Sulla base delle dichiarazioni emerse dall'agente F.A. (in servizio presso il carcere astigiano all'epoca dei fatti e autore dell'accusa nei confronti dei colleghi) «*non vengono mai refertate le lesioni, in parte perché si cerca di evitare di lasciare i segni mentre si picchia, in parte perché il detenuto situato di fronte, la cui cella viene lasciata aperta appositamente, viene utilizzato per testimoniare, se necessario, che è l'agente ad aver subito un'aggressione e non il contrario*».¹⁸

Inoltre, urge mettere in luce che gli operatori sanitari operanti nella struttura sono stati a tutti gli effetti complici della situazione descritta. Le lesioni registrate nelle cartelle cliniche sono state infatti sistematicamente associate ad eventi accidentali, oppure a tentativi di autolesione da parte dei detenuti, i quali, a detta dei referti medici, avevano colpito la testa contro spigoli interni alle loro celle.

Secondo il magistrato, i fatti in questione avrebbero potuto essere chiaramente qualificati come tortura. Ciononostante, dal momento all'epoca della loro commissione il reato non era contemplato dalla nostra legislazione, non è stato possibile emettere una condanna adeguata nei confronti dei responsabili. Il

¹⁸ Ibidem

processo si è dunque concluso senza esito e, dati gli intricati dettagli procedurali, nessuno dei membri del DAP coinvolti è stato ritenuto colpevole per i gravi comportamenti di cui erano accusati.

Davanti all'impossibilità di ottenere una condanna, l'associazione Antigone, supportata dall'avvocata Simona Filippi, ha deciso di appellarsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Di fronte all'accoglimento del ricorso, il governo italiano ha avanzato una proposta di risoluzione amichevole del contenzioso, offrendo un risarcimento di 45.000€ per ciascun detenuto coinvolto, senza però impegnarsi a effettuare modifiche strutturali volte a prevenire che tali nefandezze potessero ripetersi.

La Corte, avendo ritenuto insoddisfacente tale proposta, l'ha respinta risolutamente. La condanna dell'Italia per gli eventi verificatisi ad Asti è giunta nell'ottobre del 2017, poco prima dell'introduzione del reato di tortura nel nostro sistema giuridico.

I fatti di Santa Maria Capua Vetere

All'epoca dei fatti, le carceri italiane erano oramai da mesi teatro di proteste interne organizzate e guidate dai detenuti, alimentate dal crescente timore che, date le condizioni di degrado e sovraffollamento, non sarebbe stato possibile prevenire in modo efficace la propagazione incontrollata della pandemia da Covid-19 all'interno di quelle strutture.

Con la locuzione "Fatti di Santa Maria Capua Vetere" ci si riferisce comunemente ad una serie di eventi cruenti risalenti ad Aprile 2020 e ripresi dai dispositivi di sorveglianza posizionati all'interno del penitenziario casertano "Francesco Uccella".

La notizia della positività di un detenuto addetto al ruolo di spesino¹⁹ si trasforma rapidamente nel motivo scatenante di una diffusa rivolta che coinvolge circa 150 detenuti.

¹⁹ Nome infantilizzante utilizzato per indicare chi, tra i detenuti, lavora alle dipendenze del DAP consegnando la spesa in sezione ai detenuti che ne facciano richiesta.

Le istituzioni carcerarie, luoghi per tradizione già intrinsecamente isolati dal mondo, si erano trovati in quelle settimane al centro di una crescente chiusura rispetto al mondo esterno, dovuta alla cessazione dei colloqui in presenza. Tale isolamento si accompagnava al divieto di effettuare videochiamate tra i detenuti e i loro familiari, misura adottata per tentare di trovare un efficace escamotage per evitare che trapelassero notizie riguardanti le atroci violenze che si stavano consumando in quei giorni a Caserta a danno degli internati.

Tuttavia, tale imposizione di omertà da parte dei perpetratori stessi delle violenze ai danni dei detenuti indifesi, cedeva presto il passo a gesti di coraggio da parte di quei prigionieri che ritenevano opportuno far conoscere al mondo esterno quanto aveva avuto luogo.

Rivelando telefonicamente ai propri familiari le informazioni sulle quali il DAP aveva chiesto loro totale riservatezza, i detenuti permisero di avviare le complicate indagini che si protrassero per mesi e portarono all'emersione di dettagli agghiaccianti.

Le segnalazioni vengono portate all'attenzione del Garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, che procede con la presentazione di una denuncia. Successivamente, anche con l'aiuto dell'associazione Antigone, viene avviata un'indagine per fare luce sui fatti.

Oltre 2000 pagine di ordinanza verranno emesse mesi dopo da parte del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), il quale non esiterà a definire quanto accaduto una *orribile mattanza*²⁰.

I più di 300 poliziotti coinvolti dichiareranno di aver condotto una perquisizione straordinaria al fine di preservare l'ordine. Tuttavia, i detenuti testimonieranno una prospettiva completamente opposta, descrivendo episodi di violenza fisica, utilizzo indiscriminato di manganelli e umiliazioni perpetrate a seguito di una protesta pacifica. Questi resoconti sottolineano inoltre episodi di violenza ulteriormente riprovevoli, quali quelli nei confronti di un detenuto minacciato di

²⁰N. Falco, *Cosa è successo nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: le indagini dopo le violenze*, Fanpage.it, 2 Luglio 2021

una ispezione anale con un manganello (accusato di nascondere un dispositivo elettronico) e quelli ai danni del detenuto diversamente abile Vincenzo Cacace.

Le registrazioni delle telecamere di sorveglianza costituiranno evidenze incontrovertibili a carico delle forze dell'ordine. I ripetuti episodi di violenza fisica estrema, unitamente al rinvenimento di numerosi messaggi²¹ inviati ai colleghi nelle ore precedenti agli atti violenti, contribuiranno ulteriormente a peggiorare la situazione del corpo di polizia penitenziaria. Quest'ultimo, tradizionalmente caratterizzato da un forte senso di solidarietà interna, ha anche tentato ripetutamente di distogliere l'attenzione dalle proprie azioni mediante tentativi di depistaggio. In effetti, nonostante fosse noto agli indagati il corretto funzionamento delle telecamere di sorveglianza, come evidenziato dalle ricostruzioni investigative, essi avrebbero cercato di convincere i carabinieri del loro malfunzionamento.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere emetterà successivamente 52 misure cautelari e 8 indagati finiranno in carcere. È doveroso notare come il numero di individui puniti per i gesti violenti commessi sia di entità minima rispetto alla totalità dei coinvolti. La maggior parte degli agenti infatti, consci del fatto che le azioni intenzionalmente messe in atto violavano la legge (la quale, spiace doverlo ricordare, dovrebbe essere considerata stella polare del percorso professionale ed esistenziale da parte di tutti, ma a maggior ragione per conto di coloro che esercitano tale professione), avrebbero commesso tali efferatezze a volto coperto.

Il Ministero della Giustizia dispone pertanto la sospensione immediata per tutti gli indagati.

Lo stesso Matteo Salvini, secondo la prassi cadavericamente inchinato alle forze dell'ordine, pur avendo optato inizialmente per distinguersi mantenendo il suo tracciato convenzionale, si trova poi costretto, per mancanza di valide argomentazioni o giustificazioni, a ritrarre le tesi da lui considerate inamovibili.

²¹ A titolo di esempio, si riportano alcuni dei messaggi più macabri recuperati: “Li abbattiamo come vitelli”, “Domani chiave e piccone in mano”

Il registratore di Rachid

La terza vicenda che ha attratto i riflettori dell'opinione pubblica riguarda Rachid Assarag, marocchino d'origine. Quest'ultimo, in seguito alla sua implicazione nella commissione di molteplici reati, si è trovato a scontare una pena detentiva in Italia. Tra le case di detenzione nelle quali è stato recluso, vi è quella parmense, divenuta protagonista delle vicissitudini che seguono.

A seguito di plurime ingiurie subite da parte del personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, numerosi interrogativi sono emersi in merito al velo di omertà che circonda quanto avviene all'interno di questi luoghi dimenticati.

Il detenuto in questione, con lo scopo di far emergere i soprusi subiti e di beneficiare del supporto legale di cui avrebbe avuto diritto, si è fatto procurare e recapitare un registratore da alcuni suoi prossimi. Attraverso l'utilizzo di questo apparecchio elettronico, è stato possibile risalire alle registrazioni audio di alcune conversazioni intercorse tra Rachid Assarag (d'ora in poi R.A.) e alcuni agenti operanti nella struttura (A).

Nel caso di specie, con l'intento di sottoporre all'attenzione le manifeste violazioni dei principi di cui all'articolo 5 della DUDU, si procede alla presentazione di alcuni estratti selezionati dalle conversazioni avute tra i due soggetti coinvolti. Sebbene avessero contezza del fatto che l'italiano di R.A. non fosse perfetto, coloro che hanno redatto la stesura del già citato *Abolire il carcere*, hanno preferito mantenere il dialogo nella sua versione originale, in maniera tale da renderlo del tutto conforme alla realtà dei fatti susseguitisi senza alternarne la veridicità attraverso correzioni di matrice linguistica.

R.A: «Voglio chiedere una cosa: ti ricordi di mio?».

A: «Io mi ricordo di te?».

[...]

R.A: «Come no...ricordi...guarda...».

A: «Tu dici picchiato?».

R.A: «Sì...».

A: «Eh, ne ho picchiati tanti, non mi ricordo se ci sei in mezzo anche tu!».

[...]

R.A: «Va bene assistente[...] ma entrare quattro persone da me...guarda, guarda il sangue che è ancora lì, guarda, non ho pulito da quel giorno, lo vedi? Guarda, guarda».

A: «Sì, sì...ho visto».

Il panorama che emerge da quanto sinora riportato, già di per sé indicatore di un sistema disfunzionale, malandato e segnato da corruzioni proliferanti, viene sottoposto ad ulteriore degradamento dalla rilevazione di una conversazione avvenuta tra R.A. e un professionista medico (M) operante nel carcere di Parma:

R: «Io te lo chiedo perché dico...una persona che non ha bisogno della terapia e non lo segue nessuno...».

M: «Non la segue nessuno, perché non ci sono psicologi. Non è colpa mia, non è colpa sua!».

R: «Sì, ok dottore, io ti chiedo, ti dico “Guarda che io ho bisogno di questa terapia...” e lei me la dà...».

M: «Allora?».

R: «Ma se c'è qualcuno che segue...».

M: «Non c'è...».

R: «Non c'è, allora qua intossicano le persone?».

M: «Sì...».

R: «È questo il fatto! È questo il fatto!».

M: «Non ci sono gli psicologi».

R: «E allora è questo...loro vogliono che intossicano le persone...».

M: «Sì...Per star tranquilli, gli infermieri danno una terapia in più...».

R: «Ah!».

M: «Per star tranquilli, i poliziotti chiedono ai medici di dare terapia in più; per star tranquilli, i detenuti chiedono più terapia; per star tranquilli, gli psichiatri danno più terapia». Ma se lei non la vuole, non gliela dà nessuno».

Le conversazioni delineate, come precedentemente accennato, peggiorano un quadro che intrinsecamente è già notoriamente fragile. All'interno degli istituti penitenziari sembra convenga a tutti che i reclusi siano resi docili e mansueti, tanto per mezzo di manganellate, quanto ricorrendo a massicce terapie farmacologiche sedative.

Il medico in questione, pur ammettendo consapevolmente le difficoltà della macchina penitenziaria e le lacune che essa presenta in termini di personale assistenziale, sembra drammaticamente rassegnato di fronte ad una realtà, la quale, se per lo meno ingiusta, gli risulta tuttavia imm modificabile.

Emerge pertanto una candida ed inequivocabile violazione del diritto inalienabile ad un pieno ed effettivo godimento del più alto standard di salute possibile.

Fondamentalmente, nelle attuali strutture carcerarie, gli internati, spesso già trascurati dalla quasi totalità dei componenti della società civile, sono sottoposti ad ulteriore disumanizzazione da parte di coloro che hanno il dovere giuridico e morale di garantire la loro tutela e la loro salute.

Gli esseri umani che finiscono per scontare una pena detentiva, si trovano ben presto alla mercé di un sistema interessato unicamente ad assicurarsi che non causino disturbo, piuttosto che provvedere alle loro naturali esigenze fondamentali.

La questione della violazione sistematica del diritto alla salute permette di proseguire il cammino espositivo verso la presentazione dei diritti sociali nelle prigioni. In prima istanza, si presenteranno le fonti internazionali sul diritto alla salute (nello specifico le disposizioni contenute nel Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e nella Costituzione della Repubblica Italiana) per poi scrutare dettagliatamente quelle inerenti al diritto al lavoro e all'istruzione, emerse tanto a livello europeo quanto nazionale.

Di pari passo, risulterà decisivo focalizzarsi sulle relative contraddizioni che emergono, così da appurare definitivamente come l'epoca contemporanea risulti a tutti gli effetti bisognosa di marcate riforme sostanziali.

3. La questione dei diritti sociali

3.1 Il diritto alla salute

Il punto di partenza per analizzare le fonti internazionali sul diritto alla salute è rappresentato dall'articolo 12 del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (d'ora in avanti, ICESCR).

Questo documento viene adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966 ed entra in vigore in Italia 12 anni più tardi, nel 1978.

L'articolo 12 dell'ICESCR riconosce il diritto inalienabile di ogni individuo di godere *del più alto livello possibile di salute mentale e fisica*²². Dopo oltre 40 anni dalla sua entrata in vigore, esso rappresenta tutt'oggi un solido pilastro su scala globale. La sua rilevanza è da appurare nel fatto che all'epoca della sua adozione, gli stati contraenti hanno per la prima volta convenuto di conferire natura vincolante ad un trattato in materia di diritti umani (*hard law*).

Questa scelta ha indubbiamente segnato una mossa determinante nell'evoluzione del diritto internazionale dei diritti umani. In virtù di tale assunzione di responsabilità, pertanto, gli stati hanno dichiarato di impegnarsi per fare in modo che venissero implementate molteplici policies per garantire quel diritto, unitamente agli altri sanciti nel medesimo documento.

Tuttavia, gli Stati hanno convenuto di estendere ulteriormente il loro impegno attraverso l'istituzione di un organo ad hoc dedicato alla supervisione dell'attività dei singoli Stati membri in merito all'ICESCR, al fine di garantire che quanto esso sancisce venga attuato nel modo più opportuno e fedele. Tale funzione è affidata al Comitato per i Diritti Economici, Sociali e Culturali (CESCR), al quale sono state assegnate molteplici responsabilità. Tra queste, per esempio, vi è l'analisi

²² 1966, Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

accurata dei rapporti periodici presentati dagli Stati membri e la formulazione di linee guida interpretative qualora dovessero emergere contenziosi sull'interpretazione di un principio del Covenant. Inoltre, ad esso è anche assegnato il compito di supervisionare gli sforzi messi in atto dai singoli stati parte nell'iter di istituzionalizzazione del diritto alla salute.

3.2 *General Comment* n. 14

I *General Comments*, adottati dal CESCR, risultano estremamente importanti per orientare gli Stati membri dell'ICESCR. Essi hanno l'obiettivo primario di tracciare i doveri degli stati e permettere la diffusione delle cosiddette buone prassi, volte a promuovere sempre più la diffusione di messaggi che rafforzino il senso dei valori contenuti nel Patto.

Adottato alla XXII sessione del Comitato per i Diritti Economici, Sociali e Culturali, il *General Comment* n. 14 rappresenta una preziosa fonte interpretativa che consente di fare chiarezza sul significato profondo delle disposizioni contenute all'articolo 12 del Patto.

Prima di tutto, si riconosce il carattere insostituibile del diritto alla salute, considerandolo fondamentale per l'esercizio di numerosi altri diritti umani, tra cui si annoverano il diritto alla dignità umana, il diritto all'uguaglianza e il divieto di tortura. È altresì enunciato esplicitamente come questi diritti e libertà, insieme ad altri, costituiscano componenti integranti del diritto alla salute.

Il Terzo Comitato dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel formulare l'articolo 12 del Patto, ha adottato una concezione della salute che si discosta dalla definizione proposta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

L'OMS, all'interno del Preambolo della sua Costituzione, enuncia una definizione della salute che recita: “*uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l'assenza di malattia o infermità*”.²³

²³Preambolo della Costituzione dell'Organizzazione mondiale della Sanità, firmata a New York il 22 Luglio 1946, entrata in vigore il 7 Aprile 1948

Al contrario, coloro che hanno redatto il Patto del 1966 facevano riferimento al fatto che gli Stati contraenti dovessero impegnarsi a perseguire il “*più alto livello raggiungibile di salute fisica e mentale*”.²⁴

Tale obiettivo implica intrinsecamente un costante impegno degli Stati nel promuovere congiuntamente sia i fattori sociali che quelli economici, al fine di garantire che gli individui possano godere di uno stato di salute ottimale e condurre una vita sana.

Tuttavia, ciò non risulta essere esaustivo: occorre altresì fare in modo che vengano garantiti i cosiddetti *determinanti della salute*²⁵, i quali possono comprendere l'accesso a servizi igienico-sanitari adeguati, oltre che condizioni lavorative sicure e salubri, così come un ambiente propizio alla salute.

Il diritto alla salute, inoltre, richiede che ogni stato parte del Patto si impegni costantemente per garantire che i seguenti elementi vengano applicati secondo il massimo delle sue possibilità, tenuto conto delle condizioni prevalenti all'interno di esso.

In primo luogo, si nomina la disponibilità: ciascuno stato parte deve impegnarsi per rendere disponibili le strutture sanitarie, i beni e i servizi funzionanti, nonché i programmi atti al raggiungimento del più alto standard di salute possibile. Se da un lato la tipologia delle strutture e dei servizi varierà sulla base dello sviluppo dello stato in questione, nessuno stato potrà invece esimersi dai seguenti determinanti di base, tra i quali si annoverano le strutture igienico-sanitarie adeguate e il personale medico e professionale formato.

Inoltre, non è sufficiente che i servizi e i beni siano semplicemente disponibili; devono essere accessibili a tutti, su tutto il territorio dello Stato parte. Questo concetto di accessibilità può essere articolato in quattro dimensioni interrelate:

La prima può essere definita “Non discriminazione” : le strutture, i beni e i servizi sanitari devono essere accessibili a tutta la popolazione, con particolare attenzione

²⁴1966, Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. Art. 12.1 “*the highest attainable standard of health*”

²⁵Ginevra :ONU, 11 Agosto 2000. General Comment no. 14: *determinants of health*

alle fasce più vulnerabili ed emarginate della popolazione, tra cui rientrano anche i detenuti.

La seconda “Accessibilità fisica” : le strutture sanitarie devono essere alla portata di tutti, in particolare per i gruppi meno avvantaggiati, tra cui rientrano anche i detenuti portatori di disabilità fisica.

La terza “Accessibilità economica” : le strutture, i beni e i servizi sanitari devono essere accessibili in modo indiscriminato. Anche i gruppi economicamente più svantaggiati devono poter avere accesso alle cure fisiche e mentali erogate pubblicamente, così da evitare che le spese sanitarie nei loro confronti siano sproporzionate rispetto a quelle richieste alle famiglie più abbienti.

La quarta “Accessibilità delle informazioni” : l'accessibilità include il diritto di cercare, ricevere e comunicare informazioni e idee relative a questioni sanitarie. Tuttavia, l'accessibilità delle informazioni non dovrebbe pregiudicare il diritto a che i dati sanitari personali siano trattati con riservatezza.

Tutte le strutture, i beni e i servizi sanitari devono altresì essere accettabili, ovvero conformi ai principi dell'etica medica. Oltre a ciò, devono essere accettabili da un punto di vista morale e culturale, facendo in modo che la salvaguardia della dignità umana venga sempre rispettata e garantita.

Oltre all'importante considerazione delle diversità culturali, è doveroso che le strutture, i beni e i servizi del settore sanitario soddisfino rigorosi standard di adeguatezza scientifica e medica, accanto a quelli di eccellenza qualitativa. Questo richiede che vi sia costantemente personale medico con le competenze necessarie, l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia e l'attuazione delle pratiche cliniche migliori tra quelle disponibili, facendo sì che siano compiuti significativi progressi verso la tutela e la promozione della salute di tutti i pazienti.

3.3 Salute mentale in carcere

Come già evidenziato nella conversazione intrattenuta tra il medico penitenziario e Rachid Assarag, la violazione sistematica del diritto alla salute emerge come un aspetto significativo della vita dietro le sbarre.

Nel dialogo sopra presentato, emerge chiaramente come «*convenga a tutti [...]la terapia farmacologica: è utile per coprire la mancanza di figure professionali che dovrebbero fornire sostegno psicologico*».²⁶

Per affrontare il tema della salute mentale in carcere, il recente XX rapporto sulle condizioni di detenzione²⁷, rilasciato da Associazione Antigone nell'Aprile 2024, fornisce un'importante base di analisi.

All'interno del contesto carcerario, il disagio psichico rappresenta una delle problematiche segnalate più spesso all'Osservatorio di Antigone²⁸.

Secondo le recenti statistiche, ben il 12% delle persone detenute (circa 6000), riceve una diagnosi di disturbo psichiatrico grave. Occorre notare anche come questo dato, rispetto all'anno precedente, sia aumentato di 2 punti percentuali, confermando un trend che si sta oramai consolidando negli ultimi anni.

Il sistema penitenziario rappresenta inequivocabilmente un ambiente dannoso nel quale il diritto alla salute viene trattato come un diritto di importanza secondaria.

Ai sensi dell'articolo 80 dell'Ordinamento Penitenziario²⁹ all'interno degli istituti di pena lavorano psicologi il cui incarico viene loro affidato dall'amministrazione penitenziaria o dell'UEPE (Ufficio di esecuzione penale esterna). Allo stesso modo, talvolta lavorano anche psicologi parte del SSN (servizi per le dipendenze e per la salute mentale) o del privato sociale.³⁰

Come può essere chiaramente dedotto dalle condizioni disumane in cui i detenuti sono costretti a vivere, la presenza di specialisti psicologici e psichiatrici riveste una fondamentale importanza. Questi professionisti sono incaricati di definire il programma di trattamento penitenziario più consono alle esigenze specifiche del

²⁶ L. Manconi, S. Anastasia et al., *Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*, Milano, Chiarelettere, Febbraio 2023, p. 57 [I ed. Maggio 2022]

²⁷ Antigone, XX rapporto sulle condizioni di detenzione. *Il carcere manicomio: i numeri della psichiatria dei penitenziari in Italia*, 2024

²⁸ Dal 1998 l'Associazione Antigone è autorizzata dal Ministero della Giustizia a visitare i quasi 200 Istituti penitenziari italiani. L'Osservatorio sulle condizioni di detenzione fa riferimento nel proprio lavoro agli standard elaborati dal Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) del Consiglio d'Europa.

²⁹ Legge 26 Luglio 1975, n. 354

³⁰ D. Aliprandi, *Psicologi in carcere. Quell'opportunità così poco sfruttata*, il Dubbio, 20 Aprile 2023

singolo individuo condannato. Pertanto, è richiesta da parte loro un'elevata competenza professionale, così come una continua capacità di adattamento al principio di personalizzazione del trattamento penitenziario.

Nonostante l'indispensabile necessità di tali figure, emerge in maniera inequivocabile una disparità significativa tra la loro importanza e la loro attuale disponibilità.

A tal proposito, il XV rapporto sulle condizioni di detenzione rilasciato da Associazione Antigone del 2019 non lascia spazio ad interpretazioni alternative.

All'interno di quello studio, viene dedicato uno spazio specifico al tema della salute mentale. Dai dati raccolti negli oltre 200 penitenziari italiani, emerge come la media nazionale delle ore di presenza settimanale di psichiatri ogni 100 reclusi fosse quell'anno di 8.9, mentre quella degli psicologi, poco superiore, si attestava a 13.5.

Questi dati evidenziano, già a una preliminare analisi, una sostanziale e rilevante mancanza nell'adeguata erogazione di tali servizi essenziali.

Secondo una prospettiva di analisi più approfondita, ciò significa che il singolo detenuto dispone mediamente di meno di cinque minuti settimanalmente per una visita psichiatrica. Analogamente il tempo a disposizione per le sedute psicologiche risulta estremamente limitato, attestandosi intorno agli otto minuti settimanali per ogni internato.

È di fondamentale rilievo sottolineare come questi dati, sebbene riflettano una media nazionale, derivano da un'analisi condotta su un campione esteso di casi, i quali, talvolta, mettono in luce delle difformità sostanziali gli uni rispetto agli altri. Tale constatazione riveste una particolare importanza nel valutare le differenze osservate tra le diverse carceri oggetto del monitoraggio di Antigone, evidenziando come gli istituti delle regioni dell'Emilia Romagna e della Toscana abbiano registrato picchi di presenze di personale assistenziale ben più marcatamente rispetto alle altre circoscrizioni territoriali.

Focalizzando l'attenzione sull'esempio dello psichiatra, è emerso che presso la casa circondariale di Rimini-Casetti nel 2019 la presenza di tale figura

professionale era di 41 ore settimanale ogni 100 detenuti, raggiungendo un livello di assistenza senza pari in tutto il contesto penitenziario della Penisola. Al contrario, alla casa circondariale di Ancona Montacuto la presenza dello psichiatra ammontava solamente a 0.3 ore settimanali ogni 100 detenuti, registrando così il dato più basso d'Italia.

3.4 Suicidi ed autolesionismo in carcere

I dati finora esposti, unitamente alle informazioni sul fenomeno suicidario nelle istituzioni carcerarie, forniscono una base di sostegno alla posizione di coloro che hanno adottato un linguaggio critico, definendo il sistema penitenziario come una "*macchina patogena*"³¹. Il carcere, come attualmente configurato, non solo contribuisce alla manifestazione di malattie sia fisiche che mentali, ma ne amplifica anche i sintomi correlati.

Dall'inizio dei monitoraggi sulla questione nel 1992, non si era mai osservato un dato tanto allarmante quanto quello registrato tre decenni dopo, nel 2022. Con una persistente e allarmante media di quattro casi al giorno, ottantacinque detenuti hanno compiuto il tragico gesto di suicidarsi.

In sostanza, nel corso del 2022 il tasso di suicidi tra i detenuti è stato di 15.4 ogni diecimila individui. Allo stesso modo, l'OMS ha prodotto un rapporto risalente al 2019 nel quale evidenzia come il tasso medio di suicidi in Italia sia di 0.67 ogni diecimila persone.

Dai dati offerti dal Garante Nazionale è stato possibile anche comprendere dopo quanto tempo in carcere gli 85 soggetti coinvolti siano giunti al gesto estremo del suicidio. In particolare, 50 individui, ovvero il 60%, si sono tolti la vita nei primi 6 mesi di detenzione. Tra questi, 21 nei primi tre mesi dall'ingresso in istituto, 16 nei primi dieci giorni, di cui 10 persone addirittura entro le prime 24 ore dall'arrivo in carcere.³²

³¹ L. Manconi

³² Ibidem

È opportuno sottolineare che non si può restare indifferenti di fronte al fatto che i suicidi in carcere siano superiori di 23 volte³³ rispetto a quelli tra individui liberi. Mostrare apatia dinnanzi a ciò non solo rappresenta un atto di estrema crudeltà verso coloro che vivono il carcere, ma costituisce anche una manifestazione di superficialità che questo lavoro di tesi condanna con fermezza.

3.5 Salute fisica e fase pandemica

Uno dei principali obiettivi stabiliti tra i contraenti dell'ICESCR è anzitutto quello di assicurare che le persone abbiano accesso ai servizi sanitari e alle cure mediche idonee per preservare e potenziare il loro benessere fisico e mentale. Focalizzando ora l'attenzione sulla seconda, occorre che gli stati si occupino approfonditamente nella direzione di promuovere accessibilità universale ed equa ai servizi sanitari. È nondimeno essenziale riconoscere l'importanza dell'ambiente nel quale le persone vivono la loro vita e il ruolo significativo che esso svolge nel quadro complessivo della floridezza umana.

Il diritto alla salute viene anche sancito all'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana *come fondamentale diritto dell'individuo*³⁴ all'interno del paradigma dei diritti umani. Oltre a ciò, questo articolo non si limita a riconoscere il carattere essenziale della salute come diritto del singolo individuo, bensì anche il valore che esso assume nell'ambito della collettività. La salute è di conseguenza da considerarsi anche come un bene pubblico di cruciale rilevanza, trascendendo pertanto il mero interesse individuale ed estendendosi sino al benessere generale della società tutta.

In numerose circostanze, specialmente se si considerano le condizioni insalubri in cui versano le carceri di oggi, la piena ed effettiva fruizione del diritto alla salute in questi luoghi è difficile e talvolta si configura come un'impresa insormontabile. A causa del sovraffollamento carcerario, *vexata quaestio* dell'epoca contemporanea, risulta estremamente complesso trattenere la diffusione di malattie contagiose, come gli eventi pandemici hanno tristemente fatto notare. Questo può portare fatali conseguenze ai danni di quei detenuti la cui salute risulta

³³Antigone, XIX rapporto sulle condizioni di detenzione. Suicidi e autolesionismo, 2023

³⁴ Ex artt. 32 Costituzione della Repubblica Italiana

più cagionevole, costituendo inequivocabilmente una violazione dei loro diritti fondamentali.

Altrettanto ostico è garantire efficacemente a tutti i detenuti la possibilità di vivere in un ambiente che, pur essendo intrinsecamente dannoso, non calpesti la loro stessa dignità.

Le strutture penitenziarie sono epicentri per numerose malattie infettive³⁵ a causa di diversi fattori tra loro interconnessi, tra i quali lo stretto contatto inevitabile in luoghi sovraffollati. Tutto questo conduce inevitabilmente ad una situazione di scarsa igiene che nuoce alla salute di chi in quei luoghi insalubri è costretto a vivere.

Se ciò non bastasse, si pensi anche alla rapidissima diffusione degli agenti patogeni tra detenuti, visitatori e staff all'interno e all'esterno della comunità carceraria³⁶, la quale ha reso di fatto inevitabile la diffusione della pandemia anche in questi luoghi apparentemente isolati dal mondo.

La ristrettezza degli spazi, unita al problema esistente da anni in merito al sovraffollamento carcerario, ha richiesto degli interventi urgenti in materia di ordinamento penitenziario, così da scongiurare il propagarsi incontrollato del contagio. Infatti, il 15 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha redatto delle linee guida applicabili in ambiente detentivo allo scopo di prevenire la diffusione del Sars-Cov 19; tra queste, quella di osservare la distanza fisica di un metro³⁷, misura sin da subito parsa inattuabile nelle carceri italiane.

In questo contesto si inserisce il decreto n. 18/2020 c.d. "Cura Italia" adottato dal Governo italiano a seguito delle linee guida dell'OMS, le quali hanno reso necessario un intervento repentino che riuscisse a tutelare la salute dei detenuti, all'epoca particolarmente minacciata.

Di tale decreto, assumono particolare rilievo l'analisi degli articoli 123 e 124:

³⁵ F. Dutheil, J.B. Bouillon-Minois, M. Clinchamps, 2020

³⁶ Antigone XVII rapporto sulle condizioni di detenzione. Salute e carcere. L'impatto della pandemia sul malato carcere, 2021

³⁷ Avv. Samantha Borsellino, Diritto alla salute dei detenuti: dal decreto "Cura Italia" alla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, 13 Giugno 2020

L'articolo 123, rubricato "Disposizioni in materia di detenzione domiciliare" pone una deroga al disposto della legge 199 del 26 Novembre 2010, permettendo di scontare la condanna presso il proprio domicilio a coloro il cui residuo pena era pari o inferiore a diciotto mesi. A tale riconoscimento venivano poste severe limitazioni, tra le quali quelle dovute alle *esigenze di tutela delle persone offese dal reato*³⁸.

Tale disposizione normativa ha presentato da subito diversi punti dolenti, tra i quali soprattutto la previsione obbligatoria del dispositivo di sicurezza (c.d. braccialetto elettronico), la cui mancanza costituisce da sempre una delle maggiori criticità del nostro sistema penitenziario³⁹.

L'articolo 124 del medesimo decreto, rubricato "Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà", ha perseguito allo stesso modo l'obiettivo di tutelare la salute dei detenuti in un periodo storico così complesso. Esso infatti ha concesso dei permessi premio con durata fino al 30 Giugno 2020 ai detenuti in regime di semilibertà, allo scopo di far sì che, chi uscisse dal carcere in semilibertà per lavorare, non ci dovesse tornare la sera, con i rischi di contagio correlati a ciò.⁴⁰ A tale concessione poteva comunque opporsi il magistrato di sorveglianza in caso ritenesse vi fossero severi motivi ostativi alla concessione della misura⁴¹.

Nonostante le misure intraprese per arginare la diffusione della pandemia, gli interventi in tale direzione si sono rivelati efficaci solo in parte e il sovraffollamento carcerario è tutt'ora una questione pregnante che non ha trovato soluzione.

Questa annosa problematica è stata alla base di una collaborazione intrattenuta tra Associazione Antigone e il SISM (Segretariato Italiano Studenti in Medicina) la quale ha perseguito lo scopo di diffondere maggiore consapevolezza e conoscenza sulle patologie presenti in carcere, dal momento che secondo uno

³⁸Decreto Cura Italia ex. art. 123 co. 1 f)

³⁹ Ibidem

⁴⁰ Antigone XVII rapporto sulle condizioni di detenzione p. 117

⁴¹ Decreto Cura Italia ex. art. 124

studio dell'ARS (Azienda Regionale di Sanità della Toscana), una percentuale compresa tra il 60% e l'80% della popolazione detenuta è affetta da almeno una patologia⁴²(anche non grave).

In sostanza, la macchina penitenziaria è oggi macchiata di una colpa inespiable: essa non è in grado di garantire la sacrosanta e piena fruizione del diritto inalienabile alla salute e allo stato attuale si dimostra come niente meno che un *concentratore di malattie*⁴³.

Nei due paragrafi successivi verranno affrontate le tematiche concernenti gli altri due diritti sociali per antonomasia, vale a dire il diritto al lavoro e quello all'istruzione. Dapprima si prenderanno come riferimento le disposizioni proprie delle regole penitenziarie europee, per poi spostare il focus sulla carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati.

4. Lavoro

Approvate dal Consiglio d'Europa con la raccomandazione R (87) 3 del 12 Febbraio 1987, le regole penitenziarie europee sono un pilastro del percorso di tutela offerto ai detenuti in ambito comunitario.

La parte IV di questo documento si occupa in maniera specifica degli obiettivi cui deve tendere il trattamento penitenziario e riserva diverse disposizioni in merito al lavoro penitenziario.

Innanzitutto, nella misura in cui viene riconosciuto il lavoro come un *elemento positivo del trattamento*, si assegna a questa tematica un ruolo essenziale oltre che nella *formazione del detenuto* anche nella *gestione dell'istituto*.⁴⁴

Il lavoro assume una funzione importante all'interno della vita dei detenuti, costantemente segnata da momenti debilitanti dal punto di vista relazionale ed emotivo. L'amministrazione penitenziaria è pertanto obbligata a proporre a

⁴²Silvia Asson, La salute in carcere, le malattie infettive, 13 Agosto 2019

⁴³ Ibidem

⁴⁴ Regola penitenziaria europea 71.1

ciascun detenuto un *lavoro sufficiente e di natura conveniente* o in alternativa altre attività utili che lo tengano occupato *durante la normale giornata di lavoro*.⁴⁵

In questa direzione, il concetto di utilità retrostante a queste attività è assai labile e sottoponibile a molteplici declinazioni. Ciononostante, uno degli scopi della pena è quello di offrire quanto possibile una *formazione professionale per mestieri utili* al reo, di modo che egli possa profittarne dopo lo scarceramento. Proprio per questa ragione, viene specificato anche come l'organizzazione e il metodo di lavoro negli istituti debbano per quanto possibile avvicinarsi a quelli che regolano un lavoro analogo nella società esterna, facendo sì che il detenuto possa prepararsi alle *condizioni normali del lavoro libero*.⁴⁶

Per queste motivazioni, l'Amministrazione penitenziaria è tenuta ad assicurare opportunità lavorative tanto nei *propri locali*, nelle proprie *officine e tenute agricole*, quanto in collaborazione con *imprenditori privati*.⁴⁷

Indipendentemente dal luogo in cui il detenuto svolgerà la sua attività lavorativa, inoltre, l'Amministrazione Penitenziaria sarà tenuta ad assicurarsi che vengano rigorosamente messe in atto tutte le norme vigenti in materia di *sicurezza ed igiene sul lavoro*, così come condizioni analoghe a quelle del lavoro libero in termini di *malattie professionali*.⁴⁸

Nel momento in cui una persona fa il suo ingresso in carcere, le viene consegnata anche la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, così da assicurare la *maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario*.

In buona sostanza essa riprende quanto affermato dalle regole penitenziarie europee, fatto salvo che aggiunge una variabile temporale che limita in parte l'esercizio del diritto al lavoro. Infatti, essa afferma da un lato che il diritto al lavoro è applicabile senza alcuna limitazione per i condannati per reati comuni, mentre dall'altro che i condannati per delitti particolari possono accedere ad

⁴⁵Regola penitenziaria europea 71.3

⁴⁶Regola penitenziaria europea 71.5-72.1

⁴⁷Regola penitenziaria europea 73 a)

⁴⁸ Regole penitenziarie europee 74.1-74.2

opportunità lavorative solo dopo aver espiato 1/3 della pena. Allo stesso modo, gli ergastolani dovranno aspettare almeno 10 anni prima di intraprendere una professione.

Un punto sul quale invece la carta dei detenuti differisce rispetto alla normativa europea riguarda il compenso riconosciuto al reo. Infatti, se le regole penitenziarie europee si limitano a stabilire che vi debba essere un *sistema equo di remunerazione*, al contrario, la carta dei detenuti sancisce che la *mercede* non debba essere inferiore ai *due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro*.

4.1 Le contraddizioni

Come emerso chiaramente dal XIX rapporto sulle condizioni di detenzione di Antigone, allo stato attuale i penitenziari non riescono a garantire possibilità di lavoro concrete ai detenuti, se non in piccole realtà residuali.

Su un totale di 97 istituti visitati nel 2022, la media dei detenuti coinvolti in attività lavorative si attestava soltanto al 29.2% (all'incirca 1 su 3).

Tale percentuale risente naturalmente di forti differenze su base territoriale e inoltre, il più delle volte gli istituti di grandi dimensioni si trovano più in difficoltà rispetto agli altri. Si prenda in considerazione per esempio la Casa circondariale di Roma Rebibbia N.C. "Raffaele Cinotti". Ebbene, a fronte 1370 detenuti, al momento della visita di Antigone solo il 14.6% lavorava alle dipendenze del DAP e il 3% presso datori di lavoro esterni.

Va precisato che, pur rari, esistono alcuni isolati fenomeni virtuosi. È il caso per esempio della C.C. di Belluno, dove a fronte di 86 detenuti, il 52.3% era coinvolto in attività lavorative esterne.

Tuttavia, in generale, le percentuali di lavoratori detenuti restano basse. Basti pensare alla C.C. di Palermo "Pagliarelli" nella quale nessun detenuto lavorava all'esterno e solamente 32 erano impegnati in attività di formazione professionale. O ancora, presso L'Aquila, nessun detenuto era coinvolto in lavori esterni o in

corsi di formazione professionale, data la quasi totale mancanza di connessioni con il territorio.⁴⁹

5. Istruzione

Le regole penitenziarie europee prevedono che ogni istituto organizzi un *programma di studi completo* per i detenuti. Gli obiettivi di questa iniziativa sono da ravvisarsi nei molteplici benefici che ciò porterebbe ai reclusi: in primo luogo *permetterebbe di soddisfare almeno qualcuno dei loro bisogni e delle loro aspirazioni individuali* e in secondo luogo, ma non per importanza, aiuterebbe chi vive in carcere in quanto sostegno morale concreto.⁵⁰

Le regole in materia di remunerazione per il lavoro dovrebbero essere fatte valere anche per l'istruzione, a patto che essa *sia organizzata durante l'orario di lavoro e faccia parte integrante del programma individuale di trattamento.*⁵¹

In tema di istruzione, le Amministrazioni penitenziarie dovrebbero avere particolare riguardo non solo nei confronti dei giovani detenuti (specie se di origine straniera, tenuto conto dei *bisogni connessi alla loro etnia*), ma anche rispetto a quelli analfabeti e bisognosi di programmi *sui generis.*⁵²

Inoltre si specifica come l'istruzione debba avvenire in istituti scolastici situati all'esterno del penitenziario, *nella misura del possibile*, così da consentire ai detenuti una quotidianità meno segnata dalla monotonia *intra moenia.*

In ultima istanza, ciascun istituto deve disporre di una biblioteca fornita con un'ampia scelta di *libri istruttivi e ricreativi* e i detenuti devono essere incentivati a sfruttarla appieno.⁵³

La carta dei detenuti stabilisce come ciascun istituto debba erogare *corsi scolastici a livello di scuola d'obbligo e di scuola secondaria superiore.*

⁴⁹ Antigone XIX rapporto sulle condizioni di detenzione, 2023

⁵⁰ Regola penitenziaria europea 77

⁵¹ Regola penitenziaria europea 78

⁵² Regole penitenziarie europee 79-80

⁵³ Regola penitenziaria europea 82

Allineandosi con le disposizioni comunitarie, viene stabilito con decreto ministeriale che ciascun detenuto possa ricevere un' indennità giornaliera qualora frequenti *corsi di istruzione secondaria di secondo grado*.

Tuttavia, i riconoscimenti per chi studia non terminano qui. Infatti si stabilisce che le tasse versate vengano rimborsate al detenuto le cui condizioni economiche siano disagiate e che gli sia corrisposto un *premio di rendimento*, a condizione che egli ottenga esiti positivi a ciascun esame ogni anno.

La stessa carta dei detenuti richiama inoltre l'importanza della biblioteca, la quale deve essere presente in ogni realtà carceraria e alla cui gestione collaborano gli stessi internati.

In ultima istanza, sono organizzate attività di promozione culturale, sportiva e ricreativa, le quali si configurano come parte integrante del *trattamento rieducativo*.

5.1 Le contraddizioni

Prendendo come riferimento lo stesso rapporto del 2023 utilizzato in tema di offerta di lavoro carcerario, si procede adesso all'esposizione della realtà concreta dei dati rinvenuti in merito alle opportunità di istruzione offerte dietro le sbarre.

Da tale documento si evince come nell'anno scolastico 2021 – 2022 risultassero iscritti a corsi di formazione 17324 detenuti e che il 48.8% di costoro risultò promosso alla fine dell'anno.

Per ciò che concerne i corsi di alfabetizzazione, a fronte di 3860 detenuti iscritti a tale percorso didattico, 3521 erano stranieri. La ragione principale è dovuta alla necessità di apprendere una lingua che possa fungere da veicolo comunicativo all'interno del contesto penitenziario.

Durante le visite nei 97 penitenziari coinvolti, l'Osservatorio di Antigone ha registrato una realtà piuttosto disomogenea. In vetta alla classifica si poneva la Casa di Reclusione di San Gimignano in Toscana, ove ben l'84.6% dei detenuti risultava iscritto a corsi scolastici. All'opposto, seppur eccelsa dal punto di vista

lavorativo, alla C.C. di Belluno solamente l'1.2% dei detenuti risultavano coinvolti in attività scolastiche, indipendentemente dal livello di studio.

Accanto a questi dati talvolta virtuosi, i quali sottolineano una crescente sensibilità sul tema, vanno altresì sottolineate le criticità emerse nella maggioranza delle carceri nel garantire un'adeguata istruzione di livello superiore e accademico.

Sebbene la CNUPP (Conferenza Nazionale dei Poli Universitari Penitenziari) contasse 43 università al momento del rapporto, emerge come tali sezioni, se ben sviluppate, fossero in generale concentrate nelle realtà cittadine ove trovano casa atenei pionieri nel mondo accademico, come per ciò che concerne l'Università degli studi di Padova.

6. Nel futuro?

Come solennemente novellato al terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione della Repubblica Italiana, *le pene [...] devono tendere alla rieducazione del condannato.*

Risulta dunque naturale, soprattutto dopo aver appurato quanto finora riportato, chiedersi cosa sia rimasto di quanto auspicato nella Costituzione.

Nel medesimo modo in cui Altiero Spinelli, riferendosi al prezioso Manifesto di Ventotene, incitava le future generazioni a impegnarsi affinché dell'avviatosi progetto di integrazione europea non rimanesse soltanto la carcassa, è essenziale indirizzare tutte le risorse disponibili per preservare l'eredità ideale di madri e padri costituenti. Questo impegno si configura come un'urgenza ora più che mai imperativa, dal momento che il mondo di oggi è costantemente di fronte alla minaccia incombente che il messaggio originario dei pionieri costituenti venga offuscato dall'attuale precarietà e instabilità in cui versa il sistema penitenziario.

CAPITOLO 2

FOCUS SULLA TUTELA DIPLOMATICO-CONSOLARE

Il secondo capitolo del presente lavoro di tesi è dedicato ad una analisi approfondita e dettagliata della tutela giuridica offerta a quei detenuti italiani che si trovano a scontare una pena detentiva in uno stato estero.

L'intento è quello di esaminare esaustivamente, per quanto possibile, il ruolo ricoperto dalla figura del diplomatico all'estero, avendo contezza del fatto che tra i suoi mandati principali vi è sicuramente quello di proteggere i diritti e gli interessi dei suoi connazionali all'estero.

Questo studio comprende un'analisi delle modalità operative dei diplomatici italiani, di modo che i detenuti possano veder loro garantiti trattamenti il più possibile umani e conformi agli standard internazionalmente riconosciuti.

Analizzando questo aspetto, sarà tuttavia necessario fare i conti con un cammino impervio, le cui sfide, criticità e dilemmi sono variegati. La ricorrente emersione di tali avversità impone al diplomatico la necessità di una notevole flessibilità, al fine di pianificare nuove strategie che siano in grado di affrontare questi ostacoli in modo proficuo.

L'obiettivo ultimo di questo capitolo è quello di comprendere il *modus operandi* concreto dei diplomatici italiani nel contesto della tutela dei detenuti, al fine di acquisire una comprensione più esauriente del loro operato all'interno del sistema internazionale di promozione e salvaguardia dei diritti umani.

1. Avversità della detenzione oltre i confini nazionali

Come ampiamente documentato nel precedente capitolo di questa tesi, l'esperienza della detenzione si configura come una situazione intrinsecamente avversa per gli individui che ne sono sottoposti. Rinchiusi dietro le sbarre, i detenuti entrano in contatto con una realtà istituzionale che fa di tutto per procedere nella direzione opposta rispetto a qualsiasi ragionamento relativo ai diritti umani. Tuttavia, seppur già ampiamente afflittive per i reietti, è doveroso sottolineare come le conseguenze di tali avversità abbiano ripercussioni anche sulle famiglie di costoro. Queste ultime devono il più delle volte sottostare a una

giustizia labile e precaria, caratteristica propria di diversi sistemi forensi. Questa situazione aggrava ulteriormente il carico emotivo e finanziario, già prostrante, che le famiglie dei detenuti sono chiamate a sopportare.

Queste problematiche, complice diverse istanze concernenti detenuti italiani all'estero verso i cui diritti è stata dimostrata una incontrovertibile mancanza di considerazione, hanno costituito il nucleo di un documento ufficiale. Più precisamente, si fa ivi riferimento alla Risoluzione approvata in data 16 Luglio 2019 dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica italiana.

Da tale Risoluzione è possibile appurare diversi spunti di riflessione utili a fornire un preliminare inquadramento del fenomeno.

I cittadini italiani detenuti in istituti penitenziari di paesi terzi sono oltre duemila, un numero tutt'altro che trascurabile e che richiede delle risposte concrete da parte delle autorità italiane.

Il compito del nostro paese nella tutela dei cittadini detenuti all'estero non deve limitarsi a mettere in campo tutte le risorse disponibili per fare in modo che vengano garantiti i diritti umani fondamentali.

Essa deve implicare anche la fornitura di una adeguata assistenza consolare, pur sempre con i limiti imposti dal rispetto dell'indipendenza della Magistratura del paese ospitante. In tale direzione verranno curati i prossimi paragrafi, dal momento che è essenziale comprendere analiticamente ciò che è effettivamente fattibile dal punto di vista pratico, esplorando conseguentemente i confini cui deve limitarsi tale supporto e riconoscendo le sfide connesse alla sua implementazione.

La Commissione, preso atto della legittimità delle richieste provenienti dalle famiglie degli italiani detenuti all'estero, ha convenuto fosse determinante impegnare il Governo *nella diplomazia bilaterale per la stipula di accordi con i paesi rispetto ai quali non operano le garanzie della normativa*

*europa*⁵⁴. Particolare enfasi è posta sul fatto che tale necessità sia ancora più impellente nei confronti di quei paesi ove la pena capitale è tutt'oggi in vigore.

In secondo luogo, il Governo è stato investito dell'incarico di redigere una Guida pratica sull'assistenza consolare⁵⁵, la quale è stata resa disponibile per il *download* sul sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Tale documento rappresenta una sorta di compendio consolatorio volto a fornire supporto a coloro che si trovano in balia dei complessi sistemi penali esteri, nella misura in cui enumera le procedure previste nei casi di detenzione, sottolineando il ruolo attivo che può svolgere il Ministero nel sostenere i loro diritti.

Inoltre, le famiglie possono ricevere supporto anche grazie alle piattaforme online delle ambasciate e dei consolati italiani all'estero, rispetto alle quali si dichiara un impegno a che siano diligentemente organizzate. Questo compito si materializza in un aggiornamento costante dei loro portali web, di modo che, per esempio, sia resa più agevole la pronta individuazione del numero telefonico di emergenza da contattare in situazioni critiche.

In ultima istanza, questa dedizione si traduce in un costante aggiornamento della lista degli avvocati accreditati presso le rappresentanze italiane all'estero e in un'assistenza continua, specie nella prima parte della detenzione, volta a fare in modo che i connazionali abbiano fin da subito chiare le ragioni causative della loro incarcerazione.

2. Differenza tra ambasciata e consolato

Al fine di iniziare a comprendere dettagliatamente le funzioni consolari, è opportuno fornire innanzitutto una chiarificazione di carattere terminologico. Tale precisazione ha quale obiettivo quello di distinguere il termine "ambasciata" da "consolato", dal momento che non sempre in uno stato estero entrambi gli istituti sono contestualmente presenti.

⁵⁴Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, Doc. XXIV-ter n.1, 16 Luglio 2019

⁵⁵MAECI, Guida pratica all'assistenza consolare, 2019

A tal proposito, si rivela utile consultare l'Enciclopedia Treccani, riconosciuta unanimemente come una delle fonti più autorevoli dal punto di vista linguistico.

La radice etimologica e l'antichità dell'uso del termine "ambasciatore" in lingua italiana, attestata fin dal XIII secolo, evidenziano la sua rilevanza storica e il suo status consolidato nel contesto diplomatico.

L'ambasciata costituisce la residenza o il centro operativo designato per l'ambasciatore. Egli è «*chi si reca o risiede per conto o in nome di uno stato o di una comunità presso un altro stato o presso un'autorità politica o religiosa per eseguirvi una missione diplomatica*»⁵⁶.

Attraverso questa definizione emerge chiaramente che, all'interno di una missione diplomatica, lo stato accreditante (altrimenti detto mandante) dispone l'invio dell'ambasciatore presso lo stato ospitante, o stato accreditatario.

L'ambasciatore in veste di missionario all'estero è sollecitato a vivere il suo incarico come una *beruf*, in virtù del fatto che la natura del suo mandato richiede estrema devozione alla causa del suo paese d'origine, la quale assume connotazioni pressoché divine in termini di lealtà e sacrificio.

Analizzando il secondo termine, il concetto di consolato oggi designa l'istituzione e la carica del console di uno stato estero, oltre al luogo fisico dove tale funzione è esercitata.

Con questo termine ci si riferisce ad un «*agente per mezzo del quale uno stato esercita nel territorio di un altro stato funzioni pubbliche, di natura varia prevalentemente amministrativa e a volte anche giurisdizionale*».⁵⁷

3. Funzioni consolari e diplomatiche

La differenza tra consolato e ambasciata può essere ulteriormente compresa prendendo in considerazione le funzioni svolte da chi in questi luoghi vi lavora. Analizzare questo aspetto comporta necessariamente un attento studio di due trattati internazionali stipulati nella capitale austriaca.

⁵⁶ Vocabolario Treccani

⁵⁷ Ibidem

In termini generali, risulta immediatamente evidente che, mentre l'ambasciata ha come ruolo principale la rappresentanza politica del proprio Stato, il consolato è incaricato di funzioni prevalentemente burocratico-amministrative. Detto in altri termini un'ambasciata si occupa della gestione delle relazioni diplomatiche tra lo Stato che rappresenta e quello in cui si trova, un consolato eroga servizi ai connazionali residenti nel luogo in cui è ubicato.⁵⁸

Per comprendere questo aspetto ancora più dettagliatamente, si prendano in considerazione la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961) e la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (1963) e rispettivamente gli articoli 3 e 5 delle stesse.

3.1 Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche

Conclusa a Vienna il 18 Aprile 1961, la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche è tutt'oggi a distanza di più di sei decenni il trattato internazionale che meglio inquadra il ruolo svolto dagli agenti in missione diplomatica.

L'articolo 3 di questa Convenzione si occupa di enumerare le funzioni di una missione diplomatica, e nello specifico sottolinea che esse consistono segnatamente in:

- a. Rappresentare il paese d'origine presso il paese ospitante.
- b. Tutelare gli interessi del paese d'origine e dei suoi cittadini nel paese ospitante, nei limiti consentiti dal diritto internazionale.
- c. Condurre negoziati con il governo del paese ospitante.
- d. Raccogliere informazioni, con mezzi leciti, sulle condizioni e sugli sviluppi nel paese ospitante e riferire tali informazioni al proprio paese.
- e. Favorire relazioni amichevoli e sviluppare relazioni economiche, culturali e scientifiche tra il paese d'origine e il paese ospitante⁵⁹

Nel secondo comma del medesimo articolo, viene precisato che nessuna disposizione della Convenzione può essere interpretata come una restrizione all'esercizio di funzioni consolari da parte di una missione diplomatica. In

⁵⁸Carlos Arija Garcia, Qual è la differenza tra ambasciata e consolato, 1 Maggio 2023

⁵⁹Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, 18 Aprile 1961

sostanza, questo comporta che agli ambasciatori è sempre consentito svolgere attività amministrative, tipicamente affidate al console.

3.2 Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari

Siglata a Vienna il 24 Aprile 1963, la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari è anch'essa una fonte internazionale tutt'oggi di primaria rilevanza.

Gli Stati che hanno sottoscritto tale Convenzione, consapevoli della lunga storia delle relazioni consolari tra le nazioni, sottolineano l'importanza di stabilire e regolare tali rapporti secondo i dettami del diritto al fine di consolidare i legami amichevoli tra le nazioni, indipendentemente dalle differenze nei loro ordinamenti costituzionali e sociali.⁶⁰

L'articolo 5 di questa convenzione, rubricato "Funzioni consolari" contiene un ampio elenco di funzioni che spettano agli uffici consolari e, in caso di necessità, anche ad agenti diplomatici. Tra queste è opportuno focalizzare l'attenzione su:

- a. Assistenza consolare: gli uffici consolari si occupano di fornire protezione agli interessi dello Stato d'invio e di prestare soccorso ai suoi cittadini, siano essi persone fisiche oppure giuridiche, in conformità con le norme del diritto internazionale.
- b. Promozione di relazioni amichevoli: i consolati favoriscono lo sviluppo di relazioni commerciali, economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato d'invio e quello di residenza.
- c. Emissione di visti: la rappresentanza consolare all'estero si occupa anche di concedere ai cittadini dello stato di invio i documenti richiesti per recarsi nella nazione in cui ha sede.⁶¹

Nello specifico, tali funzioni amministrative sono ripartite tra differenti tipi di consoli: il console generale, il viceconsole e il console onorario.⁶²

Nel quadro delle frequenti trasgressioni dei diritti fondamentali della persona umana o delle circostanze che comportino restrizioni della sua libertà individuale,

⁶⁰Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, 24 Aprile 1963

⁶¹Ibidem

⁶²Carlos Arija Garcia, Consolato: cos'è e come funziona, 3 Febbraio 2018

il console generale rappresenta in modo emblematico la figura di importanza preponderante investita della responsabilità chiave di intervenire per garantire l'assistenza necessaria.

Nel caso in cui il console generale, per evenienze disparate, non fosse in grado di presenziare, il viceconsole assume l'incarico di intervenire quale suo sostituto sotto il profilo gestionale.

A differenza del consolato generale, il consolato onorario è una sede di rappresentanza retta da un cittadino dello Stato ospitante, definito console onorario o eletto. Egli opera su richiesta del paese interessato dopo aver ricevuto dallo stato di residenza un permesso chiamato *exequatur*, per mezzo del quale è ammesso all'esercizio delle sue funzioni.⁶³

Il consolato onorario può anche svolgere, seppur con un raggio d'azione ridotto, le funzioni di un'ambasciata, nel caso in cui uno Stato fosse sprovvisto di questo tipo di rappresentanza diplomatica in quel Paese.

Le sue funzioni in materia diplomatica sono limitate, oltre che dalle leggi dello stato ospitante, anche dall'articolo 19 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, ai sensi del quale occorre il consenso dello stato accreditario perché egli possa esercitare funzioni diplomatiche. In ogni caso, potranno essere da lui esercitati i meri affari amministrativi correnti della missione diplomatica.⁶⁴

In circostanze in cui una missione diplomatica assume funzioni consolari, vengono applicate limitazioni meno rigorose rispetto alla situazione inversa, come esplicitato dall'articolo 70 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari. Nello specifico, questa disposizione richiede che il contesto sia propizio e che i nomi dei membri della missione diplomatica designati per l'esercizio delle funzioni consolari vengano notificati al Ministero degli affari esteri dello stato ospitante o all'autorità da esso designata.⁶⁵

⁶³ Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, artt. 12.1, 24 Aprile 1963

⁶⁴ Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, artt. 19, 24 Aprile 1963

⁶⁵ Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, artt. 70, 24 Aprile 1963

4. Protezione consolare in ambito Ue

La direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio dell'Unione europea del 20 Aprile 2015 “sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE”⁶⁶ contiene interessanti spunti di riflessione per analizzare la tutela consolare nei confronti dei cittadini che si dovessero trovare a scontare una pena detentiva in uno stato dell'Ue ove non è presente un'ambasciata o un consolato italiano.

Tra le c.d. clausole “*whereas*” è opportuno menzionare le prime due motivazioni che hanno portato all'adozione di questa Direttiva.

Nella prima, viene fatto esplicito riferimento all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel quale si afferma che lo status di cittadino europeo conferisce a ciascun individuo che ne fa parte «*il diritto di godere della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto stato*».⁶⁷

Nel secondo *recital*, si rammenta invece l'articolo 23 del medesimo trattato fondativo, il quale offre la possibilità al Consiglio di «*adottare direttive che stabiliscano misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare tale tutela*».⁶⁸

Tali spaccati giuridici vengono poi ripresi nell'articolo 2 della suddetta Direttiva, rubricato “Principio generale”. Questo enunciato, da un lato richiama la questione della pari tutela, dall'altro si occupa di una tematica inerente ad una figura già citata, ossia il console onorario. Si afferma che gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere se applicare la direttiva anche alla protezione consolare da quest'ultimo fornita, previa rigorosa valutazione circa la familiarità dei soggetti da tutelare con la portata delle competenze del console onorario.

⁶⁶Decisione 95/553/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 dicembre 1995, riguardante la tutela dei cittadini dell'Unione europea da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari (GU L 314 del 28.12.1995 pag. 73)

⁶⁷Artt. 20 par- 2 lettera c) TFUE

⁶⁸Artt. 23 co. 2, TFUE

5. Contattare la rappresentanza diplomatico-consolare

Il Ministero degli esteri offre la possibilità agli italiani che si trovino in stato di necessità di entrare in contatto con il consolato del Paese ove si trovano. A questo scopo, è stato inaugurato a Novembre 2012 il portale web SECOLI (Servizi Consolari Online), il quale risulta un valido strumento telematico dal punto di vista assistenziale. I servizi che vengono erogati nei confronti dei connazionali residenti all'estero sono plurimi ed esso può rivelarsi uno strumento estremamente vantaggioso sotto diversi profili. Per ciò che concerne ad esempio l'iscrizione all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), tale pratica può essere conclusa senza recarsi direttamente in Consolato.⁶⁹

6. Iscrizione all'AIRE e sussidi

L'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) è stata istituita con legge 27 Ottobre 1988, n. 480, recante disposizioni in materia di "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero".

Tutti i cittadini italiani che risiedono all'estero per un periodo superiore a dodici mesi sono giuridicamente obbligati ad iscriversi all'AIRE. Tale prescrizione suole consentire alle autorità del nostro paese di conservare un archivio adeguatamente aggiornato di coloro che dimorano in modo continuativo al di fuori dei confini nazionali.

Questo obbligo di registrazione è imposto dalla legge per garantire che le autorità italiane mantengano un registro aggiornato dei propri cittadini che vivono stabilmente fuori dal territorio nazionale, permettendo un'efficace gestione dei diritti e doveri ad essi spettanti.

Nel caso specifico di un cittadino italiano in stato di detenzione all'estero, l'iscrizione all'AIRE non assume carattere giuridicamente vincolante. Tuttavia, tale atto formale, rappresenta una fase inderogabile cui può seguire l'ottenimento di svariati vantaggi.

⁶⁹ SECOLI: il Portale dei servizi online. Anusca.it

Per esempio, nel caso in cui un connazionale si trovi in stato di *comprovata indigenza*⁷⁰, l'iscrizione all'AIRE permette di dispensare un ausilio economico, il quale può manifestarsi come denaro contante o generi di conforto consegnati all'internato durante la visite consolari.⁷¹

Secondo quanto disposto dall'articolo 433 del Codice Civile, rubricato "Persone obbligate" con il termine *comprovata indigenza* si allude allo status di quei soggetti i cui parenti sono impossibilitati a fornirgli assistenza. Nello specifico, nessuno dei prossimi congiunti dell'individuo indigente deve essere nelle condizioni di provvedere al suo supporto e mantenimento.

La normativa legale specifica che tra i prossimi congiunti il coniuge riveste il ruolo di soggetto prioritario, seguito poi dai figli, dai genitori, dai generi e dalle nuore, dai suoceri e dai fratelli e sorelle (indipendentemente dalla natura del legame, siano essi germani o unilaterali).

Come chiaramente intuibile, ne consegue che i familiari degli individui sottoposti ad incarcerazione sono i primi soggetti deputati a sostenerlo dal punto di vista economico per ciò che concerne le spese extra rispetto a quelle finanziate dal penitenziario.

Così come in situazioni di *comprovata indigenza*, lo Stato assume il ruolo di fornitore di sostegno assistenziale per i soggetti coinvolti, in modo analogo, qualora un detenuto italiano all'estero versasse in condizioni di estrema povertà, le Autorità Italiane del paese straniero possono fargli pervenire durante le visite consolari un supporto economico, sia sotto forma di denaro contante sia di generi di conforto.

Vale la pena di precisare nuovamente che le autorità diplomatico-consolari non sono tenute per legge a fornire assistenza economica in ogni circostanza. Per questa ragione, previa autorizzazione esplicita da parte del detenuto, costoro possono facilitare i contatti con i familiari in Italia.

⁷⁰Ex. Artt. 433 CC

⁷¹MAECI, Guida pratica all'assistenza consolare, 2019

Numerosi vantaggi sono sottesi a questi contatti. Infatti, in primo luogo, i familiari in Italia possono ottenere così notizie certe ed attendibili circa lo stato di salute in cui versa il loro congiunto all'estero, in modo che possano essere posti nelle condizioni di offrirgli sostegno morale o economico, qualora dispongano effettivamente delle risorse necessarie a tale scopo.

Come afferma l'articolo 36 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, tuttavia, i funzionari consolari sono tenuti ad esimersi dall'intervenire in supporto di un detenuto che si opponga espressamente. Questo principio ambisce a rispettare la sfera personale del detenuto, anche qualora egli versi in una situazione di povertà, evitando in tal modo qualunque forma di ingerenza non desiderata.

7. Visita consolare

Sempre in merito ai contatti con le Autorità Italiane all'estero, si procede ora ad analizzare più accuratamente quanto disposto dall'articolo 36 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, nella misura in cui esso disciplina la cosiddetta "visita consolare".

I funzionari consolari hanno il diritto di visitare gli individui dello stato che rappresentano, indipendentemente dal fatto che essi si trovino in carcere, in stato di detenzione preventiva o sottoposti ad *ogni altra forma di detenzione*⁷² (tale espressione non esclude coloro che si trovano in stato di custodia cautelare o, *ex aequo*, coloro nei confronti dei quali non è ancora stata emessa una condanna definitiva).

Il consenso preventivo da parte del detenuto, necessario nella fase di gestione dei contatti con i familiari, è parimenti perentorio per ciò che concerne la visita consolare. Infatti, qualora l'interessato dichiari esplicitamente di non aver intenzione di usufruire dell'incontro, le autorità italiane all'estero devono esimersi dal contravvenire alla sua volontà.

⁷² Artt. 36 Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, 1963

Ciononostante, è opportuno richiamare alcuni degli innumerevoli benefici sottesi a questi incontri.

In primo luogo, una visita consolare può verificare in maniera inequivocabile se le condizioni di salute del detenuto all'estero sono o meno in linea con un trattamento penitenziario basato sul rispetto della dignità umana del condannato. In questo modo, qualora emergessero discrepanze, le Autorità italiane possono celermente fare chiarezza sulle avversità riscontrate. Nello specifico, possono per esempio rivolgersi alle Autorità carcerarie in loco per richiedere adeguati controlli e prestazioni sanitarie.

In secondo luogo, essa rappresenta indubbiamente un'occasione di dialogo preziosa e confortante nei penitenziari d'oltreoceano, ove i detenuti provano indubbiamente un senso di smarrimento, solitudine e alienazione maggiore.

Durante tale occasione, ricevuta l'autorizzazione da parte delle autorità carcerarie competenti del luogo, è inoltre possibile consegnare al detenuto medicinali e articoli di conforto, inclusi libri o corrispondenza proveniente dai familiari. Attraverso la ricezione di lettere dai propri cari, le visite consolari possono ulteriormente fornire al reo un senso di connessione con il mondo esterno, elemento determinante nella preservazione della stabilità emotiva.

In ultima istanza, di prassi, una visita consolare si conclude nel momento in cui il personale diplomatico che l'ha effettuata contatta i familiari del detenuto per informarli circa quanto emerso. Pertanto, qualora non dovessero essere riscontrate particolari criticità, essa si configura come un atto di consolazione, seppur irrisorio, per i familiari inermi.

8. Assistenza legale

È opportuno ora affrontare una tematica relativa a ciò che è escluso dai poteri diplomatici. Esaminare ciò che non rientra nei poteri delle Ambasciate e dei Consolati può contribuire a una più accurata comprensione delle reali responsabilità delle rappresentanze italiane all'estero nei confronti dei soggetti sottoposti a misure privative della libertà.

A tal proposito, infatti, né i Consolati, né tantomeno le Ambasciate, possono rappresentare in giudizio i detenuti italiani all'estero. Questa prescrizione, non sottoponibile ad alcuna deroga, riflette il ruolo specifico in materia assistenziale dei diplomatici nei confronti dei cittadini detenuti all'estero, mandato che esclude la possibilità per loro di presenziare ai procedimenti dinnanzi al giudice.

Sebbene la normativa internazionale vieti qualunque tipo di interferenza diplomatica con la strategia difensiva del connazionale detenuto, molto spesso, tassativamente previo permesso concesso dal Giudice, è fatta salva la possibilità per un funzionario dello stato accreditante di assistere all'audizione giudiziaria a carico dell'imputato. Tale partecipazione, qualora concessa, va intesa in chiave meramente osservativa; ciononostante, essa rappresenta di concerto tanto un segnale di vicinanza al reo imputato, quanto una testimonianza dell'attenzione con cui il suo caso viene seguito dalle Autorità dello stato mittente.

Pertanto, la rappresentanza legale in tribunale è competenza esclusiva degli avvocati, cui spetta oltretutto la pianificazione esclusiva della strategia difensiva. Costoro, non possono essere scelti per il detenuto dalle Autorità diplomatico-consolari.

Le Sedi diplomatiche all'estero possono, piuttosto, fornire al detenuto e ai suoi prossimi una lista di riferimento nella quale sono reperibili i nomi e i contatti degli avvocati di più eminente reputazione praticanti *in situ*.

Per concludere, è necessario considerare due aspetti di rilievo: innanzitutto, il carattere privatistico del rapporto che si instaura tra il detenuto e il suo difensore, il che esonera le Ambasciate e i Consolati da responsabilità in merito alle azioni legali intraprese. Inoltre, gli onorari del legale, sono a carico dell'internato e della sua famiglia. Nel caso in cui non siano in grado di sostenerne tali costi, possono essere supportati nella ricerca di professionisti disposti a prestare i propri servizi *pro bono*.

Solo in circostanze straordinarie di comprovata indigenza del reo e dei suoi prossimi, è ammesso l'intervento da parte dello Stato, attraverso le Ambasciate e i Consolati, con la concessione di un sussidio.⁷³

9. Estradizione e trasferimento delle persone condannate: differenze

L'extradizione e il trasferimento delle persone condannate rappresentano due distinti istituti del diritto internazionale che, nonostante condividano il medesimo effetto – ossia lo spostamento di un detenuto da un Paese ad un altro – presentano divergenze significative nelle loro finalità e procedure.

Le principali differenze si possono individuare nel soggetto iniziatore di ciascun processo e nello scopo perseguito da ognuno di essi.

Per ciò che concerne l'extradizione, essa costituisce una forma di cooperazione giudiziaria ammissibile unicamente sulla base di una domanda promanante da uno Stato (definito richiedente) e indirizzata a un altro Stato (solitamente al Ministero della Giustizia di quest'ultimo). Tale istanza concerne la “consegna” di un individuo ricercato o condannato per un reato usualmente perpetrato nel territorio dello Stato richiedente, perseguendo alternativamente lo scopo di sottoporlo a processo nello Stato dove ha infranto la legge (extradizione processuale) oppure di dare esecuzione alla pena comminata o alla misura cautelare stabilita (extradizione esecutiva).⁷⁴

Per converso, il trasferimento delle persone condannate avviene mediante richiesta formulata dal soggetto sottoposto a misure privative della libertà. Tale istituzione legale ambisce ad offrire al condannato la possibilità di espiare il reato commesso nel suo Paese d'origine. Questo approccio, almeno in linea teorica più confortante per il recluso, trova le sue fondamenta nell'idea di un rimpatrio all'interno del proprio contesto di appartenenza socio-culturale, ove l'iter di riabilitazione dovrebbe poter essere più agevolmente condotto.

⁷³MAECI, Guida pratica all'assistenza consolare, 2019

⁷⁴International Lawyers Associates, Alexandro Maria Tirelli, Estradizione, 11 Settembre 2023

10. Estradizione

10.1 Nella Costituzione

L'analisi della tematica dell'extradizione da una prospettiva giuridica comporta un'esplorazione articolata delle plurime sfaccettature e delle intricate dinamiche proprie di questo settore legale. Di seguito, vengono enumerati alcuni degli enunciati di rilievo elaborati dalla Giurisprudenza italiana sull'argomento.

In particolare, questo percorso inizia delineando al lettore due spaccati della Costituzione Italiana, nello specifico i disposti degli articoli 10 e 26, nella misura in cui offrono spunti di riflessione preliminari riguardanti la disciplina concernente l'extradizione.

Il principio fondamentale desumibile dal quarto comma dell'articolo 10 è considerato una norma di carattere umanitario. Nello specifico, esso riguarda l'impossibilità di estradare un individuo qualora egli nel paese che ne fa richiesta fosse stato accusato di *reati di natura politica* (questa espressione viene solitamente utilizzata per riferirsi a reati quali crimini commessi per opporsi a un regime dittatoriale o autoritario).

Questa clausola, da un lato manifesta la consapevolezza maturata nel costituente in merito all'importanza di custodire i diritti e le libertà fondamentali di coloro che sono coinvolti in situazioni politiche complesse e turbolente, dall'altro offre il suo pieno supporto alla salvaguardia dei diritti della persona umana e alla promozione della giustizia a livello globale.

L'articolo 26 della Costituzione presenta anch'esso essenziali dettagli da mettere in luce.

Da un lato, al primo comma, fornisce un nuovo significativo spunto di analisi, stabilendo che l'extradizione del cittadino può essere consentita esclusivamente quando sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Questo enunciato si focalizza sull'importanza di un quadro giuridico internazionale limpido e circoscritto, *condicio sine qua non* per la legittimità di tale procedura, richiedendo una meticolosa osservanza di quanto sancito dagli strumenti pattizi stipulati a livello internazionale.

Dall'altro lato, al secondo comma, questo enunciato riafferma il principio fondamentale già presente all'articolo 10, vale a dire il fatto che l'estradizione non può avvenire in alcun caso se l'estradando è stato accusato di reati di natura politica. Riaffermando tale principio, l'articolo 26 converge armonicamente con l'articolo 10 nel quadro dell'impegno costituzionale volto alla protezione contro potenziali soprusi e persecuzioni ideologiche.

A tale riconoscimento costituzionale viene, a dire il vero, posta una sola deroga. Come sancito infatti dall'articolo unico della legge costituzionale n. 1 del 21 Giugno 1967, l'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione, non trovano applicazione nei casi di delitti di genocidio.

10.2 Nel diritto penale

Per analizzare il tema dell'estradizione nel contesto del diritto penale, si prenda come riferimento iniziale l'articolo 13 del Codice Penale, rubricato "Estradizione".

Il testo dell'articolo 13 consente la procedura di estradizione solamente qualora prevista alternativamente dalla legge penale italiana, dalle convenzioni internazionali bilaterali o multilaterali stipulate tra gli Stati o dalle leggi internazionali.

Enunciando questo principio, la legge italiana asserisce implicitamente che non vi può essere alcun esercizio di discrezionalità o aleatorietà in materia di estradizione e che essa deve essere rigidamente regolata dal diritto, in piena sintonia con quanto sancito dalle disposizioni legislative.

A tal proposito, il secondo comma del medesimo articolo del C.P. appare ulteriormente chiarificatorio, nella misura in cui vieta l'estrazione in ogni circostanza ove il fatto in questione non sia esplicitamente ritenuto una infrazione penale tanto dalla legge italiana quando da quella del paese richiedente, indipendentemente dal fatto che gli ordinamenti dei due Stati lo indichino come reato con lo stesso *nomen iuris* (si fa in questo caso riferimento al principio della doppia incriminazione, altrimenti espresso dal brocardo latino "*ne bis in idem*",

per mezzo del quale il diritto sancisce il divieto assoluto del doppio processo o della doppia punizione per il medesimo reato).

Al contrario, la concessione dell'extradizione è consentita anche qualora i reati in oggetto non siano contemplati dalle convenzioni internazionali, a patto che quest'ultime non la vietino espressamente.

Per quanto riguarda il codice di procedura penale, si prenda come iniziale riferimento l'articolo 696 in materia di "Prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale".

Questo articolo permette un preliminare incorniciamento in merito alla questione dell'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, tematica che verrà ulteriormente approfondita successivamente.

Nei rapporti interni agli Stati membri dell'Unione europea, viene affermato, le estradizioni sono regolate dalle disposizioni del Trattato sull'Unione europea (TUE) e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), oltre che dagli atti normativi adottati in esecuzione degli stessi. Tuttavia, nella fattispecie in cui sia presente una lacuna normativa oppure qualora tali disposizioni europee non disponessero difformemente, si fa valere quanto sancito dalle convenzioni internazionali in effetto per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale.

Lo stesso postulato è valido per i rapporti tra l'Italia e gli Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, con l'unica differenza che in questo caso suddetti strumenti internazionali si applicano indipendentemente dal contesto e non limitatamente in presenza di lacune nel quadro giuridico.

In ultima istanza questo enunciato sancisce il diritto che il Ministro italiano della Giustizia può sempre esercitare optando per non dare seguito alle domande di cooperazione giudiziaria, nella circostanza in cui lo Stato richiedente non offra adeguate rassicurazioni in merito alla reciproca bilateralità.⁷⁵

⁷⁵Artt. 696 c.p.p.

L'articolo 698 del Codice di Procedura Penale delinea un quadro più dettagliato rispetto a quanto già espresso nella Costituzione. Precisamente, si pone in assoluta sintonia nel proibire l'estradizione in talune circostanze, le quali, diversamente dalla Costituzione, vengono in questo caso esplicitamente enumerate, seppur non in modo tassativo.

Infatti, l'Italia vieta la concessione dell'estrazione quando ci sono motivazioni per credere che atti persecutori o discriminatori verrebbero perpetrati a danno dell'estradando per ragioni inerenti alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua o alle sue opinioni politiche. Inoltre, tale forma di cooperazione giudiziaria è interdetta nel caso in cui vi sia la possibilità di pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o più in generale ove vi sia la ragionevole preoccupazione che possano essere violati i diritti fondamentali della persona implicata.

Il secondo comma dell'articolo 698, necessita di una riflessione particolare, dal momento che è stato oggetto della sentenza n. 223 emessa il 25-27 Giugno 1996 dalla Corte Costituzionale. In questa pronuncia, infatti, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di tale disposizione, dal momento che essa non stabilisce un divieto assoluto di estradizione qualora vi siano fondate motivazioni per credere che l'estradando possa essere punito con la pena capitale. Al contrario, veniva sostenuto che l'estradizione fosse ammissibile nel caso in cui fosse stata adottata una decisione alternativa irrevocabile.⁷⁶

11. Estradizione nei paesi membri dell'Ue: il caso italiano

La tematica dell'estradizione nei paesi membri dell'Ue è disciplinata da un'ampia architettura normativa, la quale è desumibile dall'articolo 1 della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, trattato che è stato concluso nell'ambito del Consiglio d'Europa, precisamente a Dublino, il 27 Settembre 1996.

In tale articolo vengono innanzitutto dettate le disposizioni generali, per poi essere elencate le seguenti fonti normative vigenti in materia di estradizione nell'Ue, le

⁷⁶Artt. 698 c.p.p.

quali offrono un quadro esauriente circa la tematica in esame. In primo luogo la Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 Dicembre 1957; poi la Convenzione europea per la repressione del terrorismo, firmata a Strasburgo il 27 Gennaio 1977; la Convenzione del 19 Giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 Giugno 1985 in merito all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni; il "Trattato Benelux" di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 Giugno 1962, modificato dal Protocollo dell'11 maggio 1974, nelle relazioni tra gli Stati membri dell'Unione Benelux.⁷⁷

Nonostante il vasto framework normativo, non è pregiudicata l'applicazione di eventuali accordi bilaterali o multilaterali stipulati tra gli Stati membri dell'Unione, ribadendo come tale Convenzione vincoli esclusivamente gli Stati appartenenti all'Ue (a differenza della maggior parte delle Convenzioni concluse nell'ambito del Consiglio d'Europa).

Un altro articolo con il quale ci si deve confrontare è il diciottesimo, in ragione del fatto che esso permette di comprendere come si sia evoluta la posizione dell'Italia dall'epoca dell'entrata in vigore della Convenzione, 28 anni fa, ad oggi.

Nello specifico, nel paragrafo 1 di suddetto enunciato, si stabilisce che la Convenzione di Dublino deve essere adottata dagli Stati membri in conformità con le loro rispettive norme costituzionali. Tuttavia, questo non è sufficiente per rendere la Convenzione attiva in un determinato Paese. Infatti, come dedotto dal paragrafo 2, gli Stati membri sono tenuti a notificare al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'avvenuto espletamento di tali procedure costituzionali.

In data 27 settembre 1996, i Paesi membri dell'Unione europea erano quattordici, ossia: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Grecia, Portogallo, Spagna, Austria e Finlandia.

⁷⁷Camera dei deputati Servizio Studi XVII Legislatura, Convenzione relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 Settembre 1996, Dossier n. 138 – Schede di lettura, 7 Maggio 2019

Ebbene, tra questi, solamente l'Italia non ha proceduto alla notifica di cui al paragrafo 2 dell'articolo 18 e di conseguenza la convenzione non è in vigore.

12. Trasferimento delle persone condannate

Un cittadino italiano sottoposto a misure privative della libertà in uno Stato estero, può fare richiesta, a determinate condizioni, di essere trasferito, al fine di scontare la parte residua di pena comminatagli all'estero in Italia.

La principale fonte normativa in materia è la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo nel 1983.

Le condizioni cui si faceva poc'anzi riferimento, esplicitate all'articolo 3 della Convenzione di Strasburgo, devono essere soddisfatte cumulativamente e nello specifico consistono nelle seguenti obbligatorietà: l'internato deve essere in possesso dello status di cittadino presso lo Stato ove verrà comminato il suo residuo pena; la sentenza inflittagli deve essere necessariamente definitiva; la durata della pena non ancora scontata deve essere di almeno sei mesi, o, alternativamente, indeterminata; il detenuto deve dare il suo consenso esplicito al trasferimento⁷⁸; ambedue gli stati devono concordare sul trasferimento; l'atto criminoso per cui il reo è stato condannato nello stato di condanna, deve costituire un reato anche ai sensi della legge dello stato di esecuzione.

In aggiunta a tale convenzione ratificata dall'Italia, il paese ha stipulato anche un vasto corollario di accordi bilaterali con Paesi dell'Ue e con altri al di fuori dell'Ue. Questi accordi, in alcuni casi, offrono procedure più agevoli ed immediate e dunque vengono privilegiati dagli stati coinvolti, sempre nell'ottica di perseguire una maggiore celerità e snellezza in materia di procedimenti di cooperazione giudiziaria.

⁷⁸Il Protocollo modificativo del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Strasburgo del 1983, al quale anche l'Italia ha aderito, introduce una significativa innovazione: permette di eludere il consenso del detenuto in due specifiche circostanze. Ai sensi dell'articolo 1, lo Stato di condanna ha il diritto di richiedere allo Stato di cittadinanza del reo di assumersi l'incarico dell'esecuzione della pena nel caso in cui egli si sia fuggito rientrando nel proprio Stato di cittadinanza, sebbene fosse nelle condizioni di conoscere il procedimento penale o la sentenza a suo carico nello Stato di condanna.

Come riferito precedentemente, tale procedura deve essere necessariamente presentata su istanza del soggetto detenuto, per mezzo dell'intermediazione del suo difensore legale, e non può invece essere in alcuna circostanza avanzata direttamente dall'Autorità diplomatico-consolare presente nello Stato estero.

La domanda di trasferimento, indirizzata dal Ministero di Giustizia dello Stato richiedente a quello dello Stato richiesto, deve essere formulata per iscritto (così come la convalidazione o l'eventuale diniego della stessa, i quali devono essere comunicati senza indugio).

Ciononostante, ciascuna Parte detiene la facoltà, previa dichiarazione esplicita indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di indicare che ha intenzione di utilizzare vie di comunicazione alternative.

Ciascuno degli Stati coinvolti nel trasferimento del condannato deve obbligatoriamente sottostare alle conseguenze che derivano da questo procedimento. In particolare, occorre analizzare gli articoli 8 e 9 della Convenzione di Strasburgo, rubricati rispettivamente "Conseguenze del trasferimento per lo Stato di condanna" e "Conseguenze del trasferimento per lo Stato di esecuzione".

Nel momento in cui il condannato viene preso in custodia dalle competenti autorità dello Stato d'esecuzione della pena, si interrompe l'attuazione della condanna nel Paese in cui essa è stata originariamente emessa. In altri termini, l'esecuzione della condanna viene trasferita dal Paese di condanna al Paese di esecuzione, determinando un congelamento dell'esecuzione della condanna nel primo Stato.

Successivamente, lo Stato di esecuzione è chiamato a proseguire immediatamente l'esecuzione della condanna. Tuttavia viene prevista anche un'alternativa: lo Stato di esecuzione può, sulla base di una decisione giudiziaria o amministrativa, scegliere di convertire la sanzione emessa nello Stato di condanna alla pena o alla

misura previste dalla propria legge per reati di eguale natura, pur sempre nei limiti stabiliti all'articolo 10.⁷⁹

13. Trasferimento delle persone condannate nei paesi membri dell'Ue

I cittadini italiani condannati in uno Stato membro dell'Ue hanno la possibilità di espiare la loro pena (o una percentuale di essa) in Italia. Ciò tuttavia è possibile nel momento in cui avviene il riconoscimento formale della sentenza penale straniera da parte del nostro Paese.

Questa questione è disciplinata dalla Decisione-quadro 2008/909 del Consiglio Giustizia e Affari Interni (GAI) del Consiglio dell'Ue attuata in Italia con il Decreto Legislativo 161/2010 "Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione-quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea".

In particolare, il legislatore italiano enumera le circostanze che devono simultaneamente trovare riscontro affinché una sentenza definitiva venga riconosciuta in Italia:

- a. La persona condannata deve necessariamente possedere la cittadinanza italiana;
- b. La persona condannata deve possedere la residenza, la dimora o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero deve essere espulsa verso l'Italia a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento adottato in seguito alla sentenza di condanna;
- c. La persona condannata si trova nel territorio dello Stato o in quello dello Stato di emissione (della sentenza);

⁷⁹ La nuova pena o misura emessa nello Stato di esecuzione deve corrispondere, per quanto possibile, a quella inflitta dalla condanna da eseguire. In ogni caso, non può aggravare la sanzione pronunciata nello Stato di condanna.

- d. La persona condannata ha prestato il proprio consenso alla trasmissione, salvo che ricorrano congiuntamente le condizioni a) e b), oppure se la persona condannata è fuggita in Italia o vi è altrimenti ritornata a motivo del procedimento penale o a seguito della condanna e il Ministro della giustizia ha autorizzato l'esecuzione in Italia;
- e. Il fatto è previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato;
- f. La durata e la natura della pena o della misura di sicurezza applicate nello Stato di emissione sono compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di un adattamento⁸⁰.

Se tutte queste condizioni sono cumulativamente rispettate, il riconoscimento della condanna emessa in uno Stato dell'Unione europea avviene con sentenza della Corte d'Appello, a seguito della quale il Procuratore generale provvede d'ufficio all'esecuzione della pena in Italia, oltre che a concordare con l'Autorità dello Stato straniero il trasferimento della persona condannata (qualora si trovasse effettivamente nel territorio dello stato richiesto).⁸¹

14. Dopo la scarcerazione

Nel momento in cui un detenuto esce dal carcere, il più delle volte non torna automaticamente alla vita che conduceva prima del suo ingresso nel penitenziario. In diverse circostanze, complice anche la necessità di trovare nuove misure per fronteggiare la tematica transnazionale del sovraffollamento carcerario, egli potrebbe essere rilasciato in attesa di giudizio. In alternativa, potrebbe essere sottoposto alla misura della libertà vigilata, obbligato a presentare periodicamente un documento valido, oppure, le autorità competenti dello Stato ospitante potrebbero anche optare per interdire al nostro connazionale di lasciare il Paese.

Qualora emergessero dubbi sull'effettiva condizione cui è tenuto a sottostare il loro congiunto, i suoi prossimi in Italia possono rivolgersi all'Autorità diplomatico-consolare per un chiarimento sul merito. È comunque bene ribadire

⁸⁰Artt. 10 D. lgs. 161/2010

⁸¹ MAECI, Guida pratica all'assistenza consolare, 2019

che, in ogni caso, le Rappresentanze italiane all'estero non possono in alcun modo interferire con la giustizia locale.

Allo stesso modo, qualora dovesse essere emesso un provvedimento di espulsione ai danni del detenuto italiano, l'Autorità diplomatico-consolare è tenuta a non opporsi dal momento che questa decisione si configura come esclusivamente in capo alle Autorità giudiziarie locali.

Al contrario, le Ambasciate e i Consolati possono intervenire nel caso in cui il documento di identità del connazionale non risulti più in corso di validità dopo il periodo di detenzione (pur sempre con l'approvazione delle Autorità del luogo), di modo che egli possa ottenere il documento di riconoscimento necessario per la procedura di rimpatrio.⁸²

⁸²Ibidem

Capitolo 3

Casi storici: viaggio tra passato e presente

Il terzo capitolo del presente lavoro di tesi è consacrato all'analisi di diversi episodi di detenzione che hanno coinvolto alcuni cittadini italiani all'estero.

In particolare, la presentazione di questi casi studio avverrà secondo un criterio di tipo cronologico. Questo approccio è motivato dal fatto che, mentre il primo episodio esaminato affonda le sue radici in un'epoca apparentemente remota, gli ultimi tre sono invece casi sui quali la giurisprudenza deve, in talune circostanze, ancora fare chiarezza.

Lungi dal voler deliberatamente asserire o sostenere dinamiche dei fatti non ancora comprovate, dunque, l'obiettivo è quello di evidenziare la sistematicità con cui determinati atti lesivi della dignità umana sembrano in grado di perpetuarsi viaggiando nel tempo, in Italia come altrove, protetti da un sistema che, loro tacito complice, è solo marginalmente efficace nell'ottenere giustizia.

La dissertazione prenderà avvio presentando la vicenda storica riguardante Ferdinando Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, brutalmente giustiziati nel 1927 a Dedham, Massachusetts. Questo episodio, il quale suscitò un'ampia risonanza pubblica, vide la mobilitazione di vasti conglomerati di società civile in segno di solidarietà, con proteste che si diffusero in ogni continente, a dimostrazione del fatto che l'attitudine sociale favorevole alla pena di morte iniziava a vacillare.

La narrazione dei fatti che portarono all'epilogo tragico sarà complementata da un'analisi esaustiva di alcune parti della corrispondenza inviata da Sacco al proprio figlio nell'arco temporale immediatamente precedente all'esecuzione e, infine, dell'ultimo discorso noto di Vanzetti. Tale approfondimento tenterà di far immedesimare il fruitore nelle sensazioni di desolazione e avvilitamento sperimentate dai nostri connazionali all'estero, nonostante appaia sin da subito assai ostico empatizzare con tali stati d'animo.

Il secondo esempio che verrà presentato si è esteso per gran parte della seconda metà dell'anno precedente in Arabia Saudita, vedendo come protagonista l'assistente di volo italiana Ilaria De Rosa.

A tal proposito, si inizierà con un'analisi preliminare delle dinamiche relative alla sua incarcerazione. Successivamente, l'attenzione verrà orientata nei confronti di quanto emerso dal colloquio intercorso tra I. De Rosa e Leonardo Costa, il console generale d'Italia presso la città araba di Jeddah.

Infine, ci si interfacerà con il racconto della vittima stessa. Si ritiene infatti che un'analisi approfondita delle sue parole possa rappresentare un'affidabile testimonianza della negligenza e delle carenze con cui i sistemi penali si interfacciano ai soggetti detenuti, proponendo così una panoramica più accurata ed esauriente delle problematiche in esame.

Il terzo e penultimo caso sta interessando Filippo Mosca e Luca Cammalleri, due giovani italiani di Caltanissetta imprigionati dapprima nel carcere di Poarta Albăa Costanza, una cittadina situata sulle rive del Mar Nero, nella Romania meridionale, per poi essere trasferiti nel penitenziario di Bucarest.

Questa analisi richiede una delucidazione in merito alle circostanze che hanno condotto all'emissione della loro condanna, oltre che un'attenzione specifica alle condizioni di detenzione disumane con le quali si stanno tutt'ora confrontando.

Per quel che riguarda F. Mosca, verrà presentata la conferma della condanna a suo carico in Corte d'Appello e il suo trasferimento nel penitenziario di Bucarest.

In secondo luogo, verrà riportato parte del racconto rilasciato dal fratello di L. Camilleri, nella misura in cui permette di comprendere il livello di degrado nel quale il suo congiunto si trova a vivere.

In conclusione di questo lavoro di tesi, verrà delineata la turpitudine sottesa alla scandalosa vicenda ai danni della nostra connazionale Ilaria Salis, il cui incubo in Ungheria non è ancora terminato.

Innanzitutto, saranno presentate alcune note di carattere biografico, seguite dall'esame delle accuse rilasciate a suo carico e delle condizioni di detenzione deplorabili che le sono state inflitte.

Verrà poi curato un paragrafo specifico in merito al processo e alla prigionia della Salis, con l'intento di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla fondamentale necessità di condannare senza alcuna esitazione i trattamenti a lei riservati.

In seguito, si procederà all'analisi di alcune dichiarazioni rilasciate dal Primo Ministro dell'Ungheria, Viktor Orbán e dal Ministro degli Esteri Péter Szijjártó in relazione a Ilaria Salis. Come ampiamente documentato, infatti, essi hanno manifestato in più occasioni la loro radicale avversione nei confronti della nostra connazionale.

In ultima analisi, sarà esaminata l'accettazione di Ilaria Salis alla richiesta di candidatura con Alleanza Verdi Sinistra per le elezioni europee dell'8 e 9 Giugno 2024. Questa decisione, come esplicito dalle parole di Salis stessa, è stata motivata dal suo desiderio di «[...]trasformare questa mia sfortunata vicenda in qualcosa di costruttivo per la tutela dei diritti fondamentali».⁸³

1. Ferdinando Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti

1.1. Narrazione storica dei fatti

Il presente caso studio che viene presentato esamina le vite di Ferdinando Nicola Sacco, nato di Torremaggiore, nella provincia di Foggia, in Puglia e Bartolomeo Vanzetti, originario di Villafalletto, insediamento urbano di dimensioni modeste nella provincia di Cuneo, in Piemonte.

Sebbene affondino le loro radici in luoghi geograficamente remoti l'uno dall'altro, entrambi furono protagonisti di una tragica vicenda giudiziaria che culminò con l'esecuzione della loro sentenza capitale.

I percorsi di vita di questi due connazionali si incrociarono casualmente nel 1916 quando entrambi, emigrati negli Stati Uniti pochi anni prima in cerca di fortuna, entrarono a far parte dei movimenti operari dell'epoca, per poi aderire, l'anno seguente, ad un gruppo anarchico italo-americano.

⁸³ Massimiliano Melley, MILANO TODAY: Ilaria Salis candidata alle europee con Alleanza Verdi Sinistra: "Voglio difendermi nel processo", 26 Aprile 2024

Questi moti rivendicavano instancabilmente la necessità di condizioni lavorative maggiormente eque e dignitose.⁸⁴

Sacco e Vanzetti, attivamente impegnati in queste lotte sociali, dovettero fare i conti con una realtà contraddistinta da radicati dissidi interni e fragilità politica, due fattori che avrebbero successivamente determinato in maniera indelebile le loro sorti.

Il periodo storico in cui i due vissero, contraddistinto dallo scoppio del primo conflitto mondiale, li spinse, in virtù delle loro convinzioni profonde, a cercare rifugio in Messico, in modo da evitare l'arruolamento e l'invio al fronte di combattimento.

Al loro rientro negli Stati Uniti, tuttavia, data la scelta sovversiva, i loro destini erano oramai segnati.

Ben presto, infatti, si presentò il pretesto ideale per incriminarli. Seppur in mancanza di evidenze comprovate del loro effettivo coinvolgimento, Sacco e Vanzetti vennero accusati di aver commesso due rapine, una a Bridgewater il 24 Dicembre 1919 e l'altra a South Bantry il 15 Aprile 1920, entrambe località nel Massachusetts. Tali furti sarebbero stati attuati ai danni di due calzaturifici, portando all'omicidio intenzionale degli impiegati che lavoravano in quegli esercizi.

Entrambi gli imputati, nel tentativo di essere scagionati, fornirono un alibi, il quale pare tutt'oggi non mostrare evidenti ragioni per essere respinto. Tuttavia, questo è ciò che avvenne.

Sacco, infatti, si trovava al suo calzaturificio il 24 Dicembre e presso il consolato italiano il 15 Aprile per richiedere i documenti necessari per fare ritorno in Italia. Allo stesso modo, Vanzetti non era presente nei luoghi delle stragi: in entrambe le date, infatti, si trovava presso la località di Plymouth, ove era ubicata la sua attività di vendita.

⁸⁴Mirella Gherardi, SIMLA: Sacco e Vanzetti: una storia di immigrazione e di giustizia negata (Parte I)

Nonostante gli innumerevoli dubbi e interrogativi inevasi, di lì a poco una sentenza condannava i due immigrati italiani anarchici alla pena di morte.

Tale condanna, apparsa all'opinione pubblica dell'epoca ingiusta e priva di fondamento, suscitò numerose proteste dilaganti e pervasive, le cui immagini evocano ancora oggi una dimostrazione di solidarietà senza tempo da parte della società civile.

Nonostante la sentita mobilitazione di milioni di persone, Sacco e Vanzetti vennero tremendamente giustiziati sulla sedia elettrica, da innocenti, il 23 Agosto 1927, nel penitenziario statunitense di Charlestown.⁸⁵

1.2 Corrispondenza di Sacco al figlio

In questo paragrafo verranno presentati alcuni estratti della corrispondenza scritta da Nicola Sacco al figlio Dante, il quale avrà modo di riceverla solamente molto tempo dopo l'esecuzione di suo padre.

L'obiettivo dell'analisi che verrà a breve condotta è quello di soffermare lo sguardo su alcuni punti salienti del discorso, al fine di respirare appieno la manifestazione di amore incondizionato e il patimento della separazione che traspaiono dalle parole di Sacco.

Sin dall'introduzione della corrispondenza, Sacco esprime il profondo amore che prova per il figlio, ponendo in luce la vessazione provata per la separazione e le barriere alla comunicazione in circostanze così avverse:

«Mio carissimo figlio e compagno, ... Sin dal giorno che ti vidi per l'ultima volta ho sempre avuto idea di scriverti questa lettera: ma la durata del mio digiuno e il pensiero di non potermi esprimere come era mio desiderio, mi hanno fatto attendere fino ad oggi. Non avrei mai pensato che il nostro inseparabile amore potesse così tragicamente finire! ...».

Ciononostante, sette anni di separazione forzata non sono stati sufficienti per alterare l'amore che Sacco nutre nei confronti nel figlio Dante, sentimento che

⁸⁵ Ilaria Romeo, Collettiva: l'incredibile storia di Sacco e Vanzetti, 9 Aprile 2023

non solo non è stato minimamente scalfito, ma che non ha fatto altro che aumentare giorno dopo giorno:

«Ma questi sette anni di dolore mi dicono che ciò è stato reso possibile. Però questa nostra separazione forzata non ha cambiato di un atomo il nostro affetto che rimane più saldo e più vivo che mai».

Nel passaggio successivo, emerge dalle parole di Sacco una raccomandazione preziosa che, anche a distanza di un secolo, denota ancora oggi un gesto di genitorialità toccante e commovente:

«Ricordati anche di ciò figlio mio. Non dimenticarti giammai, Dante, ogni qualvolta nella vita sarai felice, di non essere egoista: dividi sempre le tue gioie con quelli più infelici, più poveri e più deboli di te e non essere mai sordo verso coloro che domandano soccorso».

Il segmento conclusivo si configura come una manifestazione di eterna tenacia e resilienza, di cui gli ideali fungono da unici portatori. Questi, minacciati da coloro che intendono sopprimerli, sono in realtà imperituri e inscalfibili, capaci di sopravvivere anche alla morte di chi, fino all'ultimo, temerariamente resiste in loro nome:

«Sì, Dante mio, essi potranno ben crocifiggere i nostri corpi come già fanno da sette anni: ma essi non potranno mai distruggere le nostre Idee che rimarranno ancora più belle per le future generazioni a venire».⁸⁶

1.3 Ultimo discorso noto di Vanzetti

Il 9 Aprile 1927, la Corte Superiore di Dedham, nel Massachusetts, presieduta dal giudice Webster Thayer, emise la sentenza di morte per Sacco e Vanzetti.

Prima di questa decisione formale, ritenuta da alcuni già predefinita in precedenza, venne concessa loro la possibilità di fornire una dichiarazione. Di seguito è riportata l'analisi di parte dell'ultima arringa pronunciata da Vanzetti, nella quale egli critica apertamente i suoi accusatori.

⁸⁶Sacco e Vanzetti, storia e memoria: Lettera di Nicola Sacco al figlio, 31 Dicembre 2019

Nel segmento di discorso che viene ora analizzato, Vanzetti delinea primariamente il supplizio patito nei sette precedenti anni di detenzione. Oltre a ciò, si evince come tali sofferenze siano acuite dalla consapevolezza in lui della sua innocenza, sensazione che egli prova invano a trasmettere ai suoi interlocutori:

«Non augurerei a un cane o a un serpente, alla più miserevole e sfortunata creatura della terra, ciò che ho avuto a soffrire per colpe che non ho commesso».

Ambo le affermazioni che seguono permettono di appurare la percezione di Vanzetti di essere vittima del pregiudizio sociale e politico, colpevolezze intrinsecamente connesse alla sua identità che lo hanno condotto a tutte le sofferenze trascorse:

«Ma la mia convinzione è un'altra: che ho sofferto per colpe che ho effettivamente commesso».

«Sto soffrendo perché sono un radicale, e in effetti io sono un radicale; ho sofferto perché sono un italiano, e in effetti io sono un italiano».

L'ultimo messaggio rilasciato da Vanzetti è pervaso da una potente forza che continua ancora oggi a irradiare l'energia dei suoi ideali a chiunque in esso si imbatta. Sebbene gli anni trascorsi in cella siano segnati dalla tetra memoria della prigionia, Vanzetti dichiara che, riflettendo sul passato, avrebbe scelto di vivere allo stesso modo, data la indistruttibilità delle sue convinzioni:

«Ma sono tanto convinto di essere nel giusto che se voi aveste il potere di ammazzarmi due volte, e per due volte io potessi rinascere, vivrei di nuovo per fare esattamente ciò che ho fatto finora».⁸⁷

2. Ilaria De Rosa

2.1 Dinamiche dell'incarcerazione e visita consolare

L'assistente di volo Ilaria de Rosa, ventiquattrenne di origine trevigiana, è stata arrestata il 5 Maggio 2023 nella città araba di Jeddah, ove si trovava per ragioni lavorative.

⁸⁷Sacco e Vanzetti, storia e memoria: Ultimo discorso di Bartolomeo Vanzetti , 31 Dicembre 2019

La giovane italiana è stata accusata di essere in possesso di un modesto quantitativo di sostanze stupefacenti, ragione che ha condotto lei e altri sette individui all'interno del penitenziario di Jeddah.

Nonostante Ilaria fosse detenuta sin dal Maggio 2023, la sentenza in Corte d'Appello è giunta solamente ad Agosto, quando le è stata inflitta una condanna di sei mesi.

Durante tutta la fase della detenzione e nel corso del processo, la De Rosa ha sempre mantenuto una posizione inamovibile, dichiarandosi innocente. A supporto di questa sua tesi, vi era non solo la famiglia, disperata in Italia e inerme di fronte allo scorrere dei mesi, ma anche tutti i risultati negativi dei test tossicologici ai quali si era sottoposta con regolarità per la compagnia aerea in cui lavorava.

Tra le strategie d'azione adottate dagli avvocati, vi è stata la presentazione di una formale richiesta di grazia fatta pervenire direttamente al re Salmān bin 'Abd al-'Azīz Āl Sa'ūd. Questa petizione, inoltrata nella speranza di ottenere la scarcerazione di Ilaria, rappresentava all'epoca un tentativo disperato di sottrarre la giovane da un sistema penale particolarmente inflessibile, il quale poteva anche punire quel reato con la pena capitale.⁸⁸

Durante il periodo di detenzione, durato fino a Novembre 2023, la famiglia è stata supportata dalle autorità diplomatico-consolari italiane a Jeddah, le quali hanno anche sostenuto la famiglia nella scelta dei legali di riferimento.

L'autorità saudita ha concesso infatti la possibilità a Ilaria di incontrare il console italiano a Jeddah, Leonardo Maria Costa, il quale al termine della visita consolare ha riferito di aver trovato Ilaria in buone condizioni di salute, nonostante fosse visibilmente provata dalla detenzione.⁸⁹

2.2 Il racconto di Ilaria

Durante la visita consolare, Ilaria de Rosa ha fornito al Console Leonardo Maria Costa la sua versione dei fatti, ribadendo ulteriormente la sua innocenza.

⁸⁸L'Unità: Cosa ha fatto e perché è stata condannata l'hostess Ilaria De Rosa, 17 Agosto 2023

⁸⁹AGI: La hostess detenuta in Arabia Saudita "sta bene", 22 Maggio 2023

Secondo la versione dei fatti da lei offerta, sarebbe stata arrestata mentre si trovava a cena da alcuni amici, quando all'improvviso una banda armata di agenti delle forze dell'ordine avrebbe fatto irruzione all'interno della proprietà, prelevando lei e alcuni suoi amici.

In aggiunta, Ilaria de Rosa fornisce ulteriori dettagli che permettono di riflettere sulla modalità con cui è stata condotta l'operazione e sulle sensazioni da lei provate al momento dell'accaduto. Infatti, a causa del clima particolarmente violento dell'intervento, sia lei che i suoi compagni avevano inizialmente scambiato l'irruzione della polizia per una rapina, ignari della reale natura dell'evento.⁹⁰

Nonostante il periodo trascorso come detenuta in Arabia Saudita abbia inevitabilmente rappresentato per Ilaria un arco temporale caratterizzato da continua sofferenza, il 2 Novembre 2023 è stata espulsa dal Paese, giungendo in Italia poco dopo e ponendo così fine a un incubo durato sei interminabili mesi.⁹¹

3. Filippo Mosca e Luca Cammalleri

3.1 Accusa e condanna

Il dramma che segue si sta attualmente consumando in Romania ai danni di due giovani siciliani, Filippo Mosca e Luca Cammalleri.

Costoro, accompagnati da alcuni conoscenti, si erano recati nella città rumena di Costanza, nei pressi del Mar Nero, dove in quei giorni era in corso un evento musicale di portata internazionale.

Secondo la ricostruzione dei fatti offerta da Ornella Matraxia, madre di F. Mosca, poco prima del loro rientro in Italia, presso la struttura ricettiva in cui si trovavano i due giovani è stato consegnato un involucre al cui interno sono state rinvenute sostanze stupefacenti.

⁹⁰Vera Montegoldi, La Repubblica: Hostess arrestata in Arabia Saudita, al console che la va a trovare in carcere: "Sono innocente, nessun uso di droga e alcol", 22 Maggio 2023

⁹¹ Salvatore Giuffrida, La Repubblica: Fiumicino: rientrata in Italia Ilaria De Rosa, l'hostess detenuta per sei mesi in Arabia Saudita, 2 Novembre 2023

Sebbene una ragazza italiana presente nel gruppo, intestataria della spedizione, abbia immediatamente dichiarato alla polizia giunta sul posto la sua piena e sola responsabilità, tutti i presenti sono stati celermente condotti in commissariato e accusati di concorso nella commissione del reato.

Infatti, ben presto i due giovani italiani si vedono rivolta l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti, con la conseguente condanna a otto anni di reclusione, confermata anche in Appello.⁹²

3.2 Carcere di Poarta Albă

Le dichiarazioni rilasciate dalla madre di F. Mosca fanno emergere una situazione drammatica vissuta dal figlio e dall'amico nei mesi trascorsi nel carcere di Poarta Albă.

Di seguito vengono riportate alcune delle sue affermazioni con lo scopo di mostrare fino a che livello può spingersi il degrado della macchina penitenziaria, istituto nel quale continuano a verificarsi scandalosi errori giudiziari.

Innanzitutto, la madre di Filippo Mosca ha denunciato che suo figlio si è trovato a vivere in una cella di 30 metri quadrati, all'interno della quale erano rinchiusi 24 detenuti. Una condizione che, chiaramente, viola le disposizioni comunitarie (le quali, si ricorda, considerano la situazione in cui al recluso non sono garantiti un minimo di 3 metri quadrati di spazio in cella, una manifesta violazione dell'articolo 3 della CEDU).

Secondo la testimonianza della madre, inoltre, i 30 detenuti disponevano di un solo bagno, il quale consisteva in un semplice foro nel pavimento, condizione igienico-sanitaria estremamente vergognosa. Se ciò non bastasse, la doccia era consentita una sola volta a settimana e vi era la completa mancanza di un sistema per il riscaldamento dell'acqua.

A dimostrazione delle condizioni estremamente critiche poc'anzi descritte, si può considerare un ultimo dettaglio non trascurabile che evidenzia come la struttura

⁹²Today: Filippo Mosca, confermata la condanna per l'italiano detenuto in condizioni "inumane" in Romania, 17 Maggio 2024

penitenziaria necessita di radicali interventi di ristrutturazione, affinché possa essere conforme, sempre che ciò sia effettivamente possibile, alla protezione e al benessere degli internati. L'origine dell'istituto è relativamente recente, essendo nato per i lavoratori sfruttati durante la costruzione del canale Danubio-mar Nero sotto il regime dittatoriale di Nicolae Ceausescu.⁹³

3.3 Trasferimento a Bucarest

Filippo Mosca, Luca Cammalleri e la terza ragazza coinvolta nei fatti (la quale ha deciso di mantenere l'anonimato), sono stati trasferiti nel carcere di Rahova, a Bucarest.

Sulla base delle dichiarazioni rilasciate dalla madre di F. Mosca, le condizioni alle quali i tre sono sottoposti risultano ugualmente afflittive, se non peggiori, rispetto a quelle sperimentate nella prigione di Costanza.

Infatti, i tre sono obbligati a conformarsi alla normativa rumena in materia di “carcere duro”, non avendo accesso ad alcuna attività rieducativa o riabilitativa e dovendo semplicemente patire la crudeltà della detenzione.

Inoltre, nel penitenziario della capitale, le visite da parte dei familiari sono consentite esclusivamente attraverso un vetro divisorio, il quale vieta naturalmente qualunque gesto di conforto fisico.

Anche dal punto di vista dell'alimentazione in carcere, la situazione non è migliorata. I tre connazionali continuano ad essere nutriti con una poltiglia di scarsa qualità, ricorrendo personalmente all'acquisto di prodotti confezionati o scatolame, venduto a caro prezzo all'interno dell'istituto.

Tuttavia, a destare maggiore preoccupazione, sono le condizioni di salute dei tre italiani, le quali peggiorano giorno dopo giorno. La cella in cui Filippo si trovava al momento della dichiarazione della madre, ospitava sei detenuti e lo spazio era talmente angusto che il figlio non aveva a disposizione nessuno spazio per riporre i suoi effetti personali.

⁹³Quotidiano nazionale, Il caso di Filippo Mosca, detenuto in Romania. “Un buco come bagno, topi e aggressioni, condizioni incivili in carcere”, 2 Febbraio 2024

Alle condizioni di reclusione disumane deve essere affiancato il gravoso peso psicologico derivante da una decisione giudiziaria estremamente punitiva, soprattutto in virtù della dichiarata innocenza.⁹⁴

3.4 Luca Cammalleri: racconto del fratello

La famiglia di Luca Cammalleri, al pari di quella di Filippo Mosca, ha denunciato ripetutamente le irregolarità susseguitesesi in un processo che non è stato condotto secondo i rigorosi standard di giustizia.

Pietro Cammalleri, intervistato dal quotidiano il Manifesto, ha rivolto un appello al governo italiano affinché si mobiliti urgentemente per riportare suo fratello Luca a casa, sottraendolo a una condizione di vita così straziante.

Come affermato in più occasioni, le condizioni di detenzione cui è sottoposto Luca Cammalleri stanno erodendo la sua dignità e risultano del tutto incompatibili con gli standard minimi in materia di detenzione.

Il fratello ha dichiarato esplicitamente che Luca «è sempre più spento, in carcere si è lasciato andare completamente, sta tutto il giorno senza fare nulla».

Pietro C. ha inoltre descritto le sensazioni da lui provate al primo ingresso nel penitenziario rumeno:

«La prima volta che sono entrato in quel carcere è stato molto traumatico. Ho provato ansia e terrore. Ma quello che ci ha fatto più male è stato sapere in quali condizioni è costretto a vivere Luca. Privato di ogni dignità. I primi venti giorni mentre parlavamo al telefono mi diceva spesso: aspetta, aspetta, c'è un topo. La cella della quarantena ne era piena. Poi è stato messo con altre 23 persone in uno spazio di 30/35 metri quadri, è rimasto lì per mesi. È come ha raccontato la madre di Filippo: il bagno in condizioni degradate, l'impossibilità di lavarsi, il cibo immangiabile».

Le dichiarazioni di Pietro Cammalleri ai quotidiani che lo hanno intervistato costituiscono l'appello disperato di un fratello impotente che ha visto il proprio

⁹⁴ LA STAMPA, Mosca e Cammalleri trasferiti in carcere a Bucarest. La mamma di Filippo: "Facciamoli rientrare in Italia", 23 Maggio 2024

consanguineo, per motivi oltretutto futili, condannato a subire la più radicale disumanizzazione, risultata dalla combinazione tra una reclusione deplorabile e un'ingiustizia palese subita.

4. Ilaria Salis

4.1 Biografia

Ilaria Salis nasce il 17 Giugno 1984 a Milano, da una famiglia sarda, e si trasferisce presto in Brianza, dove frequenta il Liceo Classico Bartolomeo Zucchi, conseguendo il diploma con il massimo dei voti.

Gli amici del Ginnasio, i quali hanno avuto modo di conoscere Ilaria Salis durante quel periodo di convivenza scolastica, hanno recentemente condiviso alcune loro percezioni riguardanti la donna. Si riporta di seguito una delle dichiarazioni rilasciate, considerandola un autorevole punto di riflessione per il prosieguo della narrazione.

«Ilaria è una di quelle persone che quando le incontri non te le dimentichi più. Era la migliore della classe. Sensibile alle ingiustizie e paladina dei più fragili».

Terminata la brillante esperienza liceale, Ilaria Salis, appena diciottenne, fonda il Centro Sociale Boccaccio, nell'omonima via situata nel cuore della città di Monza. Animata dal desiderio, già evidente ai suoi compagni di liceo, di attivarsi per trovare una risposta alle istanze degli indifesi, Ilaria dà vita a questa iniziativa con l'intento di offrire supporto e risorse a coloro che vivono quotidianamente condizioni di vulnerabilità.

Il sito selezionato per la costituzione di quella nuova realtà non fu scelto casualmente. Anche oggi, percorrendo quella via di Monza, è impossibile non notare la targa posizionata in commemorazione di Vittorio Michelini, Alfredo Ratti e Raffaele Criscitiello, tre partigiani che furono brutalmente fucilati sotto la neve dai nazifascisti, il 25 Gennaio 1945.⁹⁵

⁹⁵La Repubblica, Viola Giannoli: La scuola, i centri sociali, la montagna: chi è Ilaria Salis, l'antifascista detenuta in Ungheria, 31 Gennaio 2024

A dimostrazione del suo amore per gli studi, Salis si laurea *cum laude* in Storia presso l'Università degli Studi di Milano, presentando una tesi su Sant' Ambrogio, per poi intraprendere la carriera di insegnante di scuola elementare.

Di seguito si riportano altre due testimonianze recentemente pervenute da chi l'ha conosciuta prima dei recenti fatti che l'hanno resa protagonista.

Personalità eclettica, tra le sue passioni vi era anche quella per il teatro: come ricordano gli altri membri del Boccaccio, Salis aveva di recente interpretato l'antimilitarismo di Euripide ne "Le Troiane".

Inoltre, un compagno di Ginnasio ricorda come «Studiava moltissimo, soprattutto la storia». Il gradevole ricordo lasciato da Salis a questo collega liceale ha fatto sì che egli entrasse a far parte del "Comitato Ilaria Salis", il quale chiede oggi che la giovane italiana antifascista sia riportata nel suo Paese.⁹⁶

4.2 Vicenda giudiziaria: accuse a suo carico

L'11 Febbraio 2023 Ilaria Salis si reca a Budapest, ove ogni anno si tiene quella che viene definita Giornata dell'Onore. Questa evenienza rappresenta una sorta di raduno ufficialmente legalizzato e, di conseguenza, sostenuto dalle autorità ungheresi. Alla manifestazione partecipano ogni anno migliaia di militanti nostalgici appartenenti a movimenti di estrema destra, dichiaratamente neonazisti e neofascisti.

Costoro, ogni anno, organizzano cortei, proteste e commemorazioni per rievocare le pagine più macabre e tragiche della storia europea, riportando alla luce fatti lugubri e personaggi legati a ideologie totalitarie ed estremiste che hanno recato incommensurabili atrocità nel passato.

Le commemorazioni che ogni anno si tengono nella capitale ungherese spingono diverse organizzazioni che si occupano di diritti umani a mobilitarsi, esigendo una condanna inoppugnabile contro ogni tentativo di far risuscitare ideologie disumanizzanti e sterminatrici.

⁹⁶Ibidem

Analogamente, questo lavoro di tesi, come enfatizzato ripetutamente, si impegna a condannare categoricamente qualunque atto lesivo della dignità umana. Pertanto, adotta un atteggiamento risoluto nei confronti di qualsiasi tentativo di risvegliare memorie storiche così tetre.

All'interno del deplorabile contesto del corteo, ha inizio l'incubo ungherese per Ilaria Salis. Al termine della manifestazione, viene infatti fermata dalla polizia mentre si trova all'interno di un taxi in compagnia di due militanti antifascisti tedeschi, di cui uno in possesso di un manganello retrattile.

Per il solo fatto di essere stata intercettata in quella circostanza, Ilaria Salis è stata accusata di aver commesso quattro aggressioni, sebbene due di esse siano state rapidamente retratte dato che Ilaria non si trovava nemmeno in territorio ungherese al momento della loro commissione.

Per ciò che concerne le altre lesioni inflitte ai due neonazisti, l'accusa ritiene che siano assimilabili ad atti «potenzialmente mortali», eppure due elementi concorrono a contraddire la veridicità di tale affermazione:

Innanzitutto, nessuno degli individui ipoteticamente lesi ha ritenuto opportuno sporgere denuncia, anche dal momento che tutti i soggetti coinvolti si sono ripresi in pochi giorni.⁹⁷

Inoltre, Ilaria Salis ha sempre professato la sua innocenza, dichiarando di non aver messo in atto alcuna delle azioni per cui è stata accusata.

4.3 Processo

Per adeguatamente affrontare la vicenda ungherese legata ad Ilaria Salis è necessario analizzare con altrettanta attenzione la tematica inerente alle immagini che sono rapidamente circolate in tutta Italia, così come in gran parte dell'Europa.

In questo specifico caso, la fondamentale premessa è rappresentata dalla Direttiva Ue n. 343 del 9 Marzo 2016, la quale introduce disposizioni “sul rafforzamento di

⁹⁷Ibidem

alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”.

Di particolare rilievo è l’articolo 5 della suddetta direttiva, rubricato “Presentazione degli indagati e imputati”. Tale enunciato al primo comma afferma:

«Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica».

Alla luce di questa premessa normativa, si rende ora necessaria una comparazione tra quanto stabilito dalle normative europee e quanto dichiarato da Mauro Straini, uno dei legali di Salis. Quest’ultimo, presente il 29 Gennaio u.s. alla prima udienza del processo, ha affermato che la sua assistita è stata condotta in aula con «un guinzaglio collegato a un dispositivo alle caviglie e uno ai polsi».

Questa affermazione solleva problematiche tutt’altro che trascurabili con riferimento alla Direttiva Ue 343/2016. L’implementazione di misure coercitive, quali quelle descritte dall’Avv. Straini, sfida manifestamente i principi consacrati all’articolo 5, i quali mirano a rispettare la posizione degli indagati e degli imputati che, come Salis all’epoca del fatto, non hanno ancora ricevuto una condanna definitiva.

Consapevole del fatto che analoghe circostanze si sarebbero potute ripetere nel corso della successiva udienza, in programma per il 28 Marzo 2024, Salis aveva fatto pervenire ai suoi legali una liberatoria, scritta a mano, ove si poteva leggere:

«Io sottoscritta Ilaria Salis, nata a Milano il 17 giugno 1984 autorizzo la stampa italiana a pubblicare immagini che mi ritraggono con le manette e tutte le catene che eventualmente decideranno di mettermi in occasione dell'udienza del 28 marzo 2024».

Effettivamente, Ilaria Salis aveva ben immaginato quanto sarebbe accaduto, dal momento che tali atti disumanizzanti si sono ripetuti esattamente come era avvenuto durante la prima udienza in tribunale.

Ad aggravare ulteriormente la posizione dell'imputata e dei suoi familiari durante l'udienza del 28 Marzo si è aggiunta una circostanza del tutto oltraggiosa e inaccettabile. All'esterno del tribunale erano presenti alcuni esponenti di gruppi estremisti che hanno osato minacciare ripetutamente Salis e i suoi congiunti. È scandaloso che tali atti intimidatori non siano fermamente condannati all'unanimità da parte del governo di uno stato membro dell'Ue. Al contrario, gli esponenti di queste frange oltranziste continuano a restare impuniti e liberi di propagandare le loro ideologie regressiste e disumanizzanti.

Ilaria Salis dovrà aspettare un'ulteriore udienza, a Maggio, per vedersi riconosciuta la possibilità degli arresti domiciliari fino alla fine del processo, dopo 15 mesi continuativi di detenzione nella prigione di massima sicurezza di Gyorskocsiutca a Budapest.⁹⁸

L'evoluzione di quest'ultima udienza verso un esito alternativo rispetto a quelli precedenti non la esime affatto da doverose critiche. In questo contesto, il soggetto al fulcro della riflessione è il giudice magiaro Josef Szos, avendo egli rivelato durante l'udienza l'indirizzo a Budapest presso il quale Salis avrebbe scontato gli arresti domiciliari. Tale violazione della privacy non solo rappresenta un atto di estrema incuranza rispetto alle continue minacce che la donna riceve quotidianamente, ma costituisce anche una dichiarazione che esula dalle competenze del giudice, primo individuo incaricato di parlare esclusivamente in nome della legge.⁹⁹

4.4 Dichiarazione di Orbàn e Péter Szijjártó

Nell'introduzione di questo capitolo si era già anticipata la manifesta avversione del premier ungherese nei confronti di Ilaria Salis, acuita dalle recenti dichiarazioni da lui rilasciate a seguito delle diffuse preoccupazioni emerse in Italia.

⁹⁸ Avvenire, Redazione romana: Ilaria Salis resta ai domiciliari. In aula di nuovo con manette e catene, 28 Marzo 2024

⁹⁹La Repubblica, Viola Giannoli: Ilaria Salis, il giudice rivela il nuovo domicilio. L'ira del padre: "Incolunità a rischio", 25 Maggio 2024

Approfondendo la questione, Viktor Orbán, avrebbe di recente asserito temerariamente che «Ilaria Salis dovrebbe smettere di fare la vittima», ritenendo di conseguenza tutte le ingiustizie a lei inflitte pienamente legittime.

Una dichiarazione di questo tipo, checché rilasciata da un individuo non propriamente rinomato a livello globale come massimo esponente della democrazia, lascia comunque esterrefatti.

La perplessità derivante da una proposizione analoga è ulteriormente acuita dalle affermazioni rilasciate dal ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó, il quale ha recentemente dichiarato che «Nessuno, nessun gruppo di estrema sinistra, dovrebbe vedere l'Ungheria come una sorta di ring di pugilato dove venire a pianificare di picchiare qualcuno a morte».¹⁰⁰

Omettendo il fatto che queste dichiarazioni risultano, già ad un'analisi iniziale, poco compatibili con il registro istituzionale richiesto a chi copre una carica come quella del ministro degli Esteri, è stato comprovato che le dichiarazioni riportate sono mendaci. Dopo gli atti offensivi (che, peraltro, la Salis assevera con fermezza di non aver commesso) i soggetti lesi si sono ripresi in pochi giorni.

4.5 Critica dell'opposizione

Roberto Salis, genitore di Ilaria, ha reiteratamente sollecitato l'attuale Governo italiano ad adottare posizioni più risolutive e determinate a salvaguardia di sua figlia. Egli ha rimproverato l'esecutivo per l'eccesso di immobilismo e inerzia con cui si è interfacciato al continuo peggioramento di un'ingiustizia così inequivocabile.

A sostegno del padre sono intervenuti diversi esponenti di spicco attualmente schierati nelle fila dell'opposizione. Di seguito si riportano alcuni tra i più emblematici interventi istituzionali in favore della famiglia Salis, nella consapevolezza che tali contributi hanno fornito supporto alla mobilitazione dell'opinione pubblica, come dimostrano i risultati delle elezioni europee, le quali verranno trattati nel paragrafo conclusivo.

¹⁰⁰ANSA, Budapest, inutili richieste dall'Italia al governo su Salis, 2 Aprile 2024

In primo luogo la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, rispetto alle aberranti immagini del processo a Ilaria Salis ha prontamente affermato:

«Uno schiaffo irricevibile ai diritti di una persona detenuta, di una nostra connazionale. Ci aspettiamo che il governo di Giorgia Meloni reagisca, subito».¹⁰¹

La senatrice del Movimento 5 Stelle Sabrina Licheri sostiene una posizione del tutto sovrapponibile a quella di Elly Schlein, nella misura in cui ha asserito pragmaticamente:

«La maggioranza ci aveva chiesto di non politicizzare l'accaduto. Peccato, però, che qui si parla di stato di diritto e che i diritti fondamentali di Ilaria Salis non vengano rispettati. La Presidente Meloni si definisce patriota, allora si faccia sentire con il suo amico Orbàn. Lo Stato italiano non può passivamente assistere all'umiliazione pubblica di una sua cittadina».¹⁰²

Il commento più ardito è giunto tuttavia dal co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli, il quale ha sostenuto irremovibilmente:

«Il trattamento subito da Salis, costretta a comparire in aula in catene e a vedersi negata la possibilità degli arresti domiciliari, è un'aperta sfida dell'Ungheria sotto la guida di Orbàn, ai valori e alle norme dell'Unione europea. Se l'Europa vuole rimanere fedele ai suoi principi fondanti, non può ignorare queste violazioni e deve prendere posizione. L'Ungheria va posta fuori dall'Europa».¹⁰³

Una dichiarazione energica, dunque, che richiede tuttavia una seria considerazione alla luce delle inaccettabili aporie di cui l'Ungheria si è resa protagonista sotto la leadership di Viktor Orbàn, in aperta contestazione con gli ideali che portarono alla costituzione dell'Unione europea, concepita come un'unità di popoli fraterni e concordi nel rispetto dei diritti fondamentali dell'essere umano.

¹⁰¹ Avvenire, redazione romana: Budapest. Ilaria Salis resta ai domiciliari. In aula di nuovo con manette e catene, 28 Marzo 2024

¹⁰²Ibidem

¹⁰³Ibidem

4.6 Candidatura alle Europee con AVS

In una comunicazione ufficiale risalente alla metà del mese di Aprile 2024, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (rispettivamente leaders di Sinistra Italiana e di Europa Verde) hanno annunciato, in accordo con Roberto Salis, la candidatura di Ilaria Salis alle elezioni europee di Giugno.

I due rappresentanti di Alleanza Verdi e Sinistra, al momento dell'ufficializzazione della candidatura della Salis, hanno dichiarato:

«L'idea è che intorno alla candidatura di Ilaria Salis si possa generare una grande e generosa battaglia affinché l'Unione europea difenda i principi dello Stato di Diritto e riaffermi l'inviolabilità dei diritti umani fondamentali su tutto il suo territorio e in ognuno degli stati membri. Il nostro è un gesto che può servire a denunciare metodi incivili di detenzione, soprattutto verso chi è ancora in attesa di un giudizio. In tal modo Europa Verde e Sinistra Italiana intendono portare nel futuro Parlamento europeo iniziative legislative per la salvaguardia dei diritti delle persone coinvolte in procedimenti penali in tutti i paesi dell'Unione».

Dalla dichiarazione riportata si possono chiaramente desumere gli obiettivi ultimi che hanno condotto a questa scelta, i quali non si limitano certo alla tutela della detenuta Ilaria Salis, ma auspicano di poter influenzare positivamente il futuro complessivo del sistema penale europeo.

In primo luogo viene richiamata la fondamentale importanza del richiamo agli ideali dello Stato di diritto: in una realtà come l'Unione europea, caratterizzata da peculiarità impareggiabili costantemente in pericolo di compromissione, la candidatura di Ilaria Salis è stata concepita come un'ineguagliabile occasione per preservare e propagare tali pilastri basilari all'interno del contesto comunitario europeo.

In sincronia, la proposta di candidare Ilaria Salis alle europee è finalizzata alla riaffermazione dei diritti fondamentali dell'essere umano sull'intera estensione geografica dell'Unione europea, essendo essa una realtà pensata per essere efficace unicamente sulla base di un progetto congiunto, implicante il rispetto collettivo dei diritti umani.

In secondo luogo, la dichiarazione dei leaders di AVS sottolinea la crucialità ricoperta dallo smascheramento dei metodi di reclusione incivili, con particolare riguardo a quei detenuti che, come Ilaria Salis all'epoca del processo ove fu condotta in aula al guinzaglio, sono ancora in attesa di giudizio.

In estrema analisi, Europa Verde e Sinistra Italiana convengono di procedere di conserva nell'intraprendere azioni normative orientate a custodire l'incolumità dei soggetti inquisiti in indagini giudiziarie penali, con l'aspirazione di trarre insegnamento dalla sevizata vicenda di Ilaria Salis sull'importanza di una tutela legale standardizzata in tutti gli Stati appartenenti all'Unione europea.¹⁰⁴

4.7 Risultati alle Europee

I risultati delle elezioni europee che si sono tenute l'8 e il 9 Giugno 2024 hanno rivelato un esito inaspettato e sorprendente per Alleanza Verdi e Sinistra, che si è attestata al 6.8%.

Oltre a ciò, ben 150 mila elettori hanno espresso la loro preferenza per Ilaria Salis, dimostrando un inequivocabile desiderio di giustizia nei confronti della sua detenzione ingiusta.¹⁰⁵

L'inclinazione di un così rimarchevole numero di elettori verso la nostra connazionale Ilaria Salis può essere interpretata come una manifesta dichiarazione di sostegno, non unicamente alle sue visioni programmatiche, ma anche alla sua persona in quanto vittima di un trattamento ingiusto e discriminatorio.

Come corollario della presente ricerca accademica, si ritiene possa essere giovevole a chi ne fruirà riportare un'affermazione di Carla Paci.

Mezzadra, poi operaia, militante “di lungo corso” della CGIL Toscana, fu dapprima staffetta partigiana, poi diventata consigliera comunale DS (Democratici di Sinistra) presso il comune toscano di Montelupo Fiorentino.

¹⁰⁴ Euronews, Roberto Monaldo. Ilaria Salis candidata alle elezioni europee con Alleanza Verdi e Sinistra, 18 Aprile 2024

¹⁰⁵ Corriere della Sera, Andrea Arzilli. Ilaria Salis è stata eletta al Parlamento europeo: Verdi e Sinistra al 6,6%, Bonelli e Fratoianni in festa, 10 Giugno 2024

All'epoca dei fatti, venne sacrificata dal partito che scelse al suo posto una figura più giovane, eppure continuava a esprimere apertamente il suo consenso per quella fazione elettorale che le aveva "voltato le spalle".

Incuriosito di indagare la motivazione del solido perpetuarsi di tale scelta, il Professor Marco Almagisti decise di intervistare la donna nel 2005 e la risposta che ottenne fu paradigmatica:

*«Quando vado a votare è tutto il mio mondo che entra nell'urna».*¹⁰⁶

Alla luce dell'intera trattazione, si ritiene possa risultare profittevole concludere con un segnale intriso di fiducioso ottimismo per le generazioni avvenire, cui è consegnato il testimone del mondo di domani.

L'aspirazione al mutamento espressa dagli elettori di Ilaria Salis fa emergere come essi custodiscano con sollecitudine il desiderio di proteggere fermamente i diritti dell'essere umano; un desiderio che, con ogni probabilità, costituisce un elemento insito nella loro natura.

¹⁰⁶M. Almagisti, *Una democrazia possibile*, Roma, Carocci editore, Gennaio 2016, p. 301 [III ristampa Gennaio 2021]

Conclusioni

Uno degli obiettivi della presente ricerca accademica è consistito nel comprendere in che modo il sistema penitenziario operi nei confronti dei soggetti sottoposti a misure privative della libertà personale.

Attraverso un'accurata analisi integrata con dati oggettivi ricavati da autorevoli rapporti di Associazione Antigone e altre evidenze comprovate, il primo capitolo ha permesso di appurare che il carcere, così come concepito oggi, non è in grado di soddisfare gli obblighi correlativi che conseguono all'esercizio dei diritti spettanti agli internati.

Dinnanzi al continuo perpetuarsi di condizioni disumane, i detenuti vivono indifesi e inascoltati, dietro le sbarre di un sistema che si presenta sempre meno con caratteristiche correzionali e sempre più semplicemente punitive.

Compreso come tali condizioni deplorevoli siano estremamente afflittive per chi le vive in prima persona, esse risultano invece accettabili e corrette per gran parte della società libera, convinta che il semplice essere rinchiusi rappresenti una risposta soddisfacente alla loro richiesta di punire chi si è macchiato di un reato.

La tribolazione della detenzione diviene ulteriormente evidente nel caso in cui il condannato si trovi ad espiare la sua pena in un territorio lontano da quello in cui affondano le sue radici, a causa del costante sentimento di emarginazione e isolamento che inevitabilmente lo pervade. L'obiettivo del secondo capitolo è stato quello di comprendere come, in questo contesto drammatico, si inserisca un'ampia rete di individui in veste di funzionari diplomatico-consolari, il cui mandato comprende anche l'assistenza ai loro connazionali detenuti.

In ultima analisi, il terzo capitolo si è interfacciato con le tormentate storie di quattro casi di cittadine o cittadini italiani detenuti all'estero, dimostrando inequivocabilmente come ogni situazione, sebbene unica, sia riconducibile ad una qualche forma di lesione dell'inviolabile dignità umana.

Bibliografia

- AGI, n.d. (2023, 22 Maggio). *La hostess detenuta in Arabia Saudita «sta bene»*. Roma: AGI.
- Aliprandi, D. (2023, 20 Aprile). *Psicologi in carcere. Quell'opportunità così poco sfruttata*. Roma: Il Dubbio.
- Almagisti, M.(2016). *Una democrazia possibile. Politica e territorio nell'Italia contemporanea*. Roma: Carocci editore.
- Arzilli, A. (2024, 10 Giugno). *Ilaria Salis è stata eletta al Parlamento europeo: Verdi e Sinistra al 6,6%, Bonelli e Fratoianni in festa*. Milano: Corriere della Sera.
- Asson, S. (2019, 13 Agosto). *La salute in carcere, le malattie infettive*. Roma: Associazione Antigone.
- Borsellino, S. (2020, 13 Giugno). *Diritto alla salute dei detenuti: dal decreto "Cura Italia" alla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020*. Roma: Salvis Juribus.
- Cicchetti, E. (2023, 29 Dicembre). *Il 2023 delle carceri italiane*. Roma: Il foglio.
- Delia, L. (2023, 17 Novembre). *Laboratorio sul Carcere e percorsi d'uscita dai circuiti penali*. Università degli Studi di Padova, Padova.
- Falco, N. (2021, 2 Luglio). *Cosa è successo nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: le indagini dopo le violenze*. Napoli: Fanpage.
- Garcia, C. A. (2018, 3 Febbraio). *Consolato: cos'è e come funziona*. Cosenza: Laleggepertutti.
- Garcia, C. A. (2023, 1 Maggio). *Qual è la differenza tra ambasciata e consolato*. Cosenza: Laleggepertutti.
- Gherardi, M. (2023, 10 Novembre). *Sacco e Vanzetti: una storia di immigrazione e di giustizia negata*. Roma: SIMLA.
- Giannoli, V. (2024, 31 Gennaio). *La scuola, i centri sociali, la montagna: chi è Ilaria Salis, l'antifascista detenuta in Ungheria*. Roma: Repubblica.
- Giannoli, V. (2024, 25 Maggio). *Ilaria Salis, il giudice rivela il nuovo domicilio. L'ira del padre: «Incolumità a rischio»*. Roma: Repubblica.
- Giuffrida, S. (2023, 2 Novembre). *Fiumicino: rientrata in Italia Ilaria De Rosa, l'hostess detenuta per sei mesi in Arabia Saudita*. Roma: Repubblica.
- Manconi, L., Anastasia S., Calderone V., Resta F. (2023, Febbraio). *Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*. Milano: Chiarelettere.

Melley, M. (2024, 26 Aprile). *Ilaria Salis candidata alle europee con Alleanza Verdi Sinistra: "Voglio difendermi nel processo"*. Milano: MilanoToday.

Monaldo, R. (2024, 18 Aprile). *Ilaria Salis candidata alle elezioni europee con Alleanza Verdi e Sinistra*. Lione: Euronews.

Montegoldi, V. (2023, 22 Maggio). *Hostess arrestata in Arabia Saudita, al console che la va a trovare in carcere: «Sono innocente, nessun uso di droga e alcol»*. Roma: Repubblica.

Quotidiano nazionale, n.d. (2024, 2 Febbraio). *Il caso di Filippo Mosca, detenuto in Romania. «Un buco come bagno, topi e aggressioni, condizioni incivili in carcere»*. Bologna: Quotidiano Nazionale.

Redazione ANSA, n.d. (2024, 2 Aprile). *Budapest, inutili richieste dall'Italia al governo su Salis*. Roma: ANSA.

Redazione romana, n.d. (2024, 28 Marzo). *Ilaria Salis resta ai domiciliari. In aula di nuovo con manette e catene*. Milano: Avvenire.

Redazione Web, n.d. (2023, 17 Agosto). *Cosa ha fatto e perché è stata condannata l'hostess Ilaria De Rosa*. Roma: L'Unità.

Romeo, I. (2023, 9 Aprile). *L'incredibile storia di Sacco e Vanzetti*. Roma: Collettiva.

Tirelli, A. M. (2023, 11 Settembre). *Estradizione*. Napoli: International Lawyers Associates S.R.L.

Today, n.d. (2024, 17 Maggio). *Filippo Mosca, confermata la condanna per l'italiano detenuto in condizioni "inumane" in Romania*. Napoli: Today.

Webmaster, n.d. (2019, 31 Dicembre). *Sacco e Vanzetti, storia e memoria: "Lettera di Nicola Sacco al figlio"*. Torremaggiore: Alfa Team.

Webmaster, n.d. (2019, 31 Dicembre). *Sacco e Vanzetti, storia e memoria: Ultimo discorso di Bartolomeo Vanzetti*. Torremaggiore: Alfa Team.

Sitografia

<https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/statistiche>

<https://www.esteri.it/it/>

Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca". <https://unipd-centrodirittiumani.it>

Sito ufficiale Associazione Antigone. <https://www.antigone.it/>

Vocabolario Treccani.

Fonti normative

Codice Civile Italiano.

Codice Penale Italiano.

Codice di Procedura Penale.

Convenzione relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea.

D. lgs. 7 Settembre 2010, n. 161.

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.

Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità.

General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12 of the Covenant).

Legge 26 Luglio 1975, n. 354.

Costituzione della Repubblica Italiana.

D.L. 17 Marzo 2020, n. 18.

Regole penitenziarie europee (1987).

Documento XXIV-ter n. 1.

Convezione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari.

Decisione 95/553/CE.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Codice Civile Italiano.

Codice Penale Italiano.

Codice di Procedura Penale.

Convenzione relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea.

D. lgs. 7 Settembre 2010, n. 161.

Ringraziamenti

Desidero manifestare la mia sincera gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa tesi di laurea.

In primo luogo, estendo la mia più sentita riconoscenza alla mia relattrice, la Professoressa Costanza Margiotta Broglio Massucci. La sua guida persistente, affiancata ai suoi preziosi suggerimenti che mi sono stati offerti durante tutte le fasi di questa ricerca accademica, sono stati per me una risorsa di fondamentale importanza.

Rivolgo doverosi ringraziamenti anche al Professor Stefano Anastasia, autore del capolavoro *“Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini”* e Garante dei diritti delle persone private della libertà personale per la regione Lazio. Aver avuto l’occasione di conoscerlo in prima persona ha rappresentato per me un’occasione di dialogo formativo e arricchente.

Desidero inoltre rivolgermi alla mia splendida famiglia, in particolare ai miei genitori, a mio fratello e alla mia cara nonna. I miei prossimi, ciascuno a suo modo, hanno costantemente sostenuto il mio percorso universitario, stimolandomi a perseverare nello studio. Senza il loro incessante supporto materiale ed emotivo, questo traguardo non sarebbe stato oltremodo raggiungibile.

Accanto alla mia famiglia naturale, estendo un pensiero di riconoscenza anche ai miei parenti ospitanti in Cina, in particolare a mia nonna e a mio fratello. Grazie al loro gesto di amore incondizionato, ho avuto l’opportunità di trascorrere sei mesi in Asia, entrando in contatto diretto con una realtà che mi ha indubbiamente stimolato ampliando i miei orizzonti culturali.

Infine, desidero esprimere la mia profonda gratitudine all’intera rete di amici che quotidianamente mi incoraggiano senza chiedere nulla in cambio. Il loro apporto ha ricoperto un ruolo decisivo nel rendere questo studio ancora più significativo e appagante.

